SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

76ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» **(748)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(434)**, d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» **(469)**, d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» **(483)**, d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» **(573)**, d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» **(628)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(757)**, d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» **(766)**, d'iniziativa del senatore Pollice:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3 e *passim*
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 11, 31
SPADACCIA *(Feder. Eur. Ecol.)* 17
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 23
ONORATO *(Sin. Ind.)* 26
ZECCHINO *(DC)* 29
ACONE *(PSI)* 29
LIPARI *(DC)* 32
* GALLO *(DC), relatore* 33

GOVERNO

Annunzio di dimissioni 46

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 47
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 48
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 50

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 50

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1988 51

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 52
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 53

PETIZIONI

Annunzio 53

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 53, 55, 60
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 74

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Carli, Cascia, Citaristi, Cossutta, Emo Capodilista, Evangelisti, Giacovazzo, Iannone, Macaluso, Marinucci Mariani, Meraviglia, Micolini, Pieralli, Pulli, Saporito, Senesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boffa e Poli, a Bruxelles, per attività della Commissione militare e politica della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2043-*bis*. «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)» (470-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Per garantire un più ordinato svolgimento dei nostri lavori, propongo che l'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in materia sanitaria, presentato ieri dal Governo, abbia luogo congiuntamente all'esame dei presupposti del decreto-legge sugli sfratti, e cioè, in chiusura della seduta pomeridiana di domani giovedì 11 febbraio,

anzichè nella seduta antimeridiana di venerdì 12, come precedentemente annunciato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* **popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;**

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 748, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Responsabilità per dolo o colpa grave*)

1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni

patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Se un magistrato produce un danno patrimoniale o non patrimoniale ad una delle parti del procedimento commettendo un reato, risponde direttamente nei confronti del danneggiato».

2.33 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello stesso per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale.

2. La responsabilità si estende allo Stato, l'azione contro il quale può essere esercitata indipendentemente da quella proposta nei confronti del magistrato».

2.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie può agire contro il magistrato e, congiuntamente, contro lo Stato cui la responsabilità si estende per ottenere il risarcimento del danno.

2. I magistrati non sono responsabili per l'interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione di fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte.

3. L'azione non è proponibile finchè il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del danneggiato. Tale divieto non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per l'omissione o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto

istanza per l'adempimento e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla proposizione dell'istanza».

2.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale*)

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha azione diretta contro lo Stato per il risarcimento, quando il danno sia conseguenza di una violazione di legge o di un travisamento del fatto gravi, evidenti e indiscutibili, ed esso non sia riparabile o comunque non sia stato riparato attraverso i mezzi di impugnazione processuale previsti dall'ordinamento.

2. È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, qualsiasi lesione dei diritti soggettivi che sia causata dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Costituisce in ogni caso grave, evidente e indiscutibile violazione di legge o travisamento del fatto:

a) l'applicazione di una legge non vigente ovvero la disapplicazione di una legge vigente;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

4. Agli effetti del presente articolo, non può tuttavia dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e quella di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove».

2.2 ONORATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello stesso per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale».

2.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello stesso – e, congiuntamente, contro lo Stato cui

la responsabilità si estende – per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale».

2.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale.

1-*bis*. Il magistrato il cui comportamento o provvedimento giudiziario si assume abbia prodotto il danno ingiusto deve partecipare al giudizio di risarcimento proposto nei confronti dello Stato».

2.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia».

2.6 ZECCHINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero per diniego di giustizia».

2.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale».

2.18 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale» *con le altre:* «il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali».

2.8 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 1, sopprimere le parole: «che derivino da privazione della libertà personale».

2.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

2.4 ACONE, CASOLI

Sopprimere il comma 2.

2.19 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto, tranne che non configuri colpa grave del magistrato, la quale è costituita da:

a) violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento e sempre che l'una o l'altra sia stata rilevante sul contenuto del provvedimento».

2.5 ACONE, CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il magistrato non è perseguibile, in sede civile, per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi compiuta nell'esercizio dell'attività giudiziaria».

2.25 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «del fatto» *con le altre:* «di prove ritualmente assunte».

2.26 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «valutazione del fatto» *con le altre:* «valutazione critica del fatto e delle prove».

2.9 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che nelle ipotesi di colpa grave».

2.20 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

2.7 ZECCHINO

Sopprimere il comma 3.

2.27 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la violazione di legge determinata da negligenza o da difetto di professionalità;

b) l'affermazione, determinata da negligenza, di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza, di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento;

d) l'assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui questa è espressamente richiesta dalla legge».

2.10 FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la disapplicazione di legge vigente determinata da negligenza inescusabile nonchè l'applicazione di legge non vigente determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata».

2.1 COVI, LIPARI, SALVATO, ACONE, ONORATO

Al comma 3, lettera a)*, sopprimere la parola:* «grave».

2.28 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di legge» *inserire le seguenti:* «compresa la violazione delle competenze».

2.23 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a)*, sopprimere le parole:* «determinata da negligenza inescusabile».

2.21 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a)*, sopprimere la parola:* «inescusabile».

2.29 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in essa comprendendo la violazione delle competenze per territorio, per materia e per valore».

2.22 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettere b) e c), dopo la parola: «fatto» *inserire le seguenti*: «rilevante ai fini del giudizio».

2.3 ONORATO

Al comma 3, lettere b) e c), sopprimere la parola: «incontrastabilmente».

2.24 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) l'applicazione di una legge non vigente ovvero la disapplicazione di una legge vigente».

2.30 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-ter*) l'assenza della motivazione dei provvedimenti nei quali la motivazione è espressamente richiesta dalla legge».

2.31 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater*) il provvedimento concernente la libertà della persona assunto fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con una motivazione di stile».

2.32 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Avverto che l'emendamento 1.4, accantonato nella seduta antimeridiana e trasferito in sede di esame dell'articolo 2, diventa emendamento 2.34, del seguente tenore:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il magistrato non è perseguibile in sede civile o disciplinare per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi compiute nell'esercizio dell'attività giudiziaria, salvo quanto stabilito nelle disposizioni seguenti».

2.34 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 2.33.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MISSERVILLE. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame mi sembra di particolare rilevanza, ed è sulle norme in esso contenute che più si è esercitata la Commissione giustizia con il comitato ristretto e su cui deve maggiormente esercitarsi l'attenzione dei colleghi presenti in quest'Aula. Tale articolo costituisce, infatti, il cardine di questo disegno di legge, la base ed il fondamento di una responsabilità che viene attribuita in prima battuta allo Stato e soprattutto rappresenta uno sforzo di tipicizzazione delle ipotesi di colpa sul quale si è appuntata la dialettica e la discussione in sede di Commissione.

Dal punto di vista generale – e ripetiamo qui il giudizio negativo espresso su tutto il provvedimento nel suo complesso – la previsione di una forma di responsabilità diretta dello Stato, la chiamata in giudizio dello Stato come responsabile per le violazioni di diritto, per i fatti colposi, per le omissioni del magistrato ci lascia assai perplessi e costituisce l'introduzione di una tipologia giuridica piuttosto anomala che rappresenta una autentica novità nel quadro legislativo e nel quadro giudiziario generale del nostro paese.

Il primo comma dell'articolo 2 testualmente recita: «Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale». Posta la premessa di un giudizio negativo, signor Presidente, signori senatori, onorevole Ministro, sulla introduzione della responsabilità diretta dello Stato, noi dobbiamo illustrare in via preliminare un nostro emendamento relativo alla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali che non siano strettamente collegati con la privazione della libertà personale.

Nel corso della discussione svoltasi in Commissione ci siamo resi conto che vi era una forte opposizione ad introdurre tale norma e ad allargare il criterio della risarcibilità ai danni non patrimoniali in generale, per una sorta di rispetto della nostra tradizione giuridica che collega l'azione di risarcimento dei danni extracontrattuali a un fatto e a un comportamento illecito. Il senatore Lipari ci ha ricordato la tradizione dottrinaria del nostro paese in proposito, ma ci sembra di rilevare nella stessa enunciazione del testo dell'articolo 2 una sorta di contraddizione interna che non può essere vinta. Dal momento che si prevede la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni non patrimoniali e quindi non necessariamente conseguenti a un fatto illecito colposo o doloso, non si vede perchè si debbano limitare tali danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale. Da un punto di vista concettuale indubbiamente è una valida affermazione quella della tutela del principio della libertà personale, ma qui vengono in esame delle possibili fattispecie che, pur non comportando la privazione della libertà personale, comportano però, signor Presidente, signor Ministro Guardasigilli, situazioni di pesante danno che meritano di essere prese in considerazione e di essere risarcite.

Tutti quanti conosciamo il malvezzo imperante nel nostro paese, per cui basta l'emissione di una comunicazione giudiziaria, la notizia che un cittadino è stato raggiunto da un avviso di reato per scatenare sulla sua persona, sulla sua onorabilità, sulla sua immagine apprezzamenti negativi, che trovano spesso un'eco sproporzionata nelle campagne di stampa. Basta pensare a come maliziosamente si alterino i termini strettamente giudiziari di una comunicazione, che è in fondo soltanto una notizia che vi è la pendenza di un procedimento che potrebbe interessare in astratto il cittadino, perchè immediatamente il povero uomo che ha la disgrazia di incappare in una disavventura di tal genere sia fatto oggetto di un linciaggio che spesso assume rilevanti proporzioni di danno sotto molti profili irreparabile. Accade che la criminalizzazione della persona che abbia ricevuto una comunicazione giudiziaria costituisca la regola, e accade anche che, mentre si dà grandissimo rilievo alla possibile incriminazione, in caso di proscioglimento viceversa la notizia finisca in fondo alle pagine dei giornali, relegata tra le notizie di cronaca spicciola cosicchè non si abbia nemmeno una riparazione in forma specifica del danno all'immagine che il cittadino ha sopportato. Inoltre si assiste ad una forma di esasperazione perversa del concetto giornalistico per cui se il cane morde l'uomo non fa notizia, mentre se l'uomo morde il cane costituisce un avvenimento rilevante che viene riportato su tutte le pagine dei giornali e richiama l'attenzione dell'opinione pubblica.

Per questi motivi l'emendamento 2.8, che si riferisce al primo comma dell'articolo 2, propone che anche questo tipo di danni possa essere obiettivamente risarcibile senza parlare necessariamente di danni non patrimoniali che siano collegati soltanto alla privazione della libertà personale, in quanto si verifica assai spesso – ce ne dà testimonianza la pratica di ogni giorno – che uffici giudiziari lascino trapelare notizie in maniera subdola, surrettizia, quasi organizzata. In quel caso non è facilmente provabile un fatto illecito, non è neppure provabile un'ipotesi di dolo, ma vi è comunque un danno che deriva da un comportamento dell'ufficio giudiziario e che nuoce sul piano morale all'immagine del cittadino il quale, pertanto, deve essere risarcito e deve essere tutelato dalla legge di cui discutiamo.

Dal momento che si è introdotto il concetto della risarcibilità di danni non patrimoniali legati alla privazione della libertà personale, non vediamo come possa essere seriamente contrastata la nostra proposta di risarcibilità dei danni non patrimoniali collegati ad altre situazioni egualmente gravi, pesanti e altrettanto dense di conseguenze. Crediamo pertanto che il nostro emendamento renda un buon servizio al cittadino, in una legge che certamente non ne rende molti o almeno non li rende nella misura che si era sperata. Sono questi i motivi per cui chiediamo che venga introdotto il concetto della risarcibilità dei danni non patrimoniali, e lo chiediamo attraverso la soppressione delle ultime parole del primo comma dell'articolo 2 e della parola «anche» che precede le parole «di quelli non patrimoniali».

Sulla base del nostro emendamento il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe suonare come segue: «Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali».

È un concetto più lato, è un concetto meno ingeneroso nei confronti del cittadino che sostanzialmente si riallaccia al tentativo di ampliare in questa materia, che è largamente innovativa, la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni per chi ne abbia sofferto per causa del cattivo funzionamento della giustizia e degli organi che vi sono preposti.

Non vi nascondo che l'introduzione del concetto di atto, tra il concetto di comportamento e quello di provvedimento, ci ha trovato favorevoli, mentre dobbiamo richiamare l'attenzione di questa Assemblea sulla opposizione che è stata fatta alla introduzione della fattispecie del comportamento. Si è detto che ogni atto del magistrato si sostanzia in un provvedimento; si è detto che voler censurare il comportamento è un tentativo di introduzione di una norma astratta che prevede una ipotesi di cui è difficile trovare le rispondenze sul piano pratico ed effettuale; ci si è però dimenticati di quanto abbiamo fatto rilevare in Commissione e che sottolineiamo con vigore anche in questa sede poichè siamo favorevoli all'ampliamento delle ipotesi e di tutti i modi, di previsione del comportamento del magistrato. Il comportamento negativo può essere, infatti, anche una violazione delle norme deontologiche e professionali riferite alla necessaria dignità dell'esercizio della giustizia, mentre il comportamento in generale comprende tutte quelle specie omissive che non rientrino nell'ipotesi di cui al successivo articolo 3, relativo al diniego di giustizia.

Riteniamo, pertanto, che l'introduzione del concetto del comportamento sia uno dei pochi, buoni miglioramenti che possono essere apportati al provvedimento da parte del Senato; siamo altresì favorevoli all'introduzione del concetto di atto, che è cosa diversa dal comportamento e dal provvedimento. Ringraziamo, inoltre, il senatore Gallo per averci tenuto una specie di accurata, diligente ed intelligente lezione sull'argomento ricomprendendo, nel concetto di atto, tutta una serie di casi che si collocano a metà strada tra il comportamento ed il provvedimento e che comprendono anche situazioni in cui il danno ingiusto può venire dall'espletamento di alcune facoltà dibattimentali espressamente rimesse al Presidente.

Siamo dunque favorevoli, lo ripeto, all'ampliamento delle fattispecie nelle tre tipicizzazioni – se così si possono definire – del comportamento, dell'atto e del provvedimento, mentre ribadiamo fermamente che sarebbe opportuno, in una materia legislativa così nuova, interessante e densa di conseguenze anche sul piano civile, prevedere la risarcibilità o quanto meno la possibilità di risarcimento per i danni non patrimoniali, non ancorando strettamente questo concetto a quello della privazione della libertà personale. Capisco che vi è una larga opposizione intellettuale a questa impostazione della vicenda che oggi ci interessa; vorrei però invitare il Senato a considerare che, nel momento in cui introduciamo un principio nuovo (quello, cioè, della risarcibilità dei danni legati alla privazione della libertà personale che non abbiano carattere patrimoniale e che quindi comprendano anche la pena, il disdoro, la sofferenza della carcerazione), dobbiamo anche tener presente che, a lato di questa ipotesi, ve ne sono altre ugualmente importanti ed interessanti, ugualmente dannose dal punto di vista dell'immagine, che possono essere ricomprese nella dizione generale di «danni non patrimoniali».

In una parola, questa legge va migliorata nel senso più favorevole al cittadino. Ci siamo tanto preoccupati di creare dei filtri, di proteggere la figura del magistrato; stamane abbiamo addirittura sentito esaltare, da parte

del senatore Vitalone, la figura del magistrato che, stando a quanto egli stesso diceva, avrebbe vinto un concorso da eroe, con la conseguenza di enfatizzare i pericoli connessi all'esercizio di questa attività funzionale dello Stato. Ebbene, preoccupiamoci, una volta tanto, di stare anche dalla parte del cittadino, di guardare a questo disegno di legge anche dall'ottica del comune mortale che deve orientarsi in una selva di disposizioni spesso spinosa, per cui deve riflettere a lungo sulla opportunità di intraprendere e di portare a termine un'azione per il risarcimento di danni che egli stesso abbia subìto per il cattivo funzionamento della giustizia. Questo, per quanto concerne il primo comma dell'articolo 2.

Per quanto riguarda, invece, il secondo comma dello stesso articolo 2, abbiamo presentato prima in Commissione e riproponiamo ora in Aula una proposta di modifica. Il secondo comma dell'articolo 2 così recita: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto»; si tratta di un comma che ha rappresentato il cavallo di battaglia del senatore Acone, il quale voleva che fosse seguito (sia per un raccordo logico che per evitare che questa disposizione costituisse uno sbarramento all'introduzione della tipicizzazione della colpa contenuta nel successivo terzo comma) dalle parole; «tranne che nei casi di colpa grave» lasciando poi: «Costituiscono colpa grave, eccetera».

Evidentemente qui ci troviamo di fronte ad una enunciazione generale la quale – è stato rilevato anche dal senatore Leone – contiene due ipotesi: quella dell'interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e scrimina anticipatamente il comportamento del magistrato disponendo che da queste due ipotesi non può mai derivare una responsabilità. Indubbiamente il collegamento logico tra il secondo comma ed il terzo è piuttosto arduo; dobbiamo cercare di fare in modo che il terzo comma si inserisca nel secondo in maniera articolata ma soprattutto logica, in modo tale da evitare lo stridore di due norme che appaiano in contrapposizione concettuale tra di loro.

Avevamo, quindi, riproposto un emendamento che poi sarà illustrato particolareggiatamente e che diluisce un po' questa strettoia logica consentendo l'inserimento del terzo comma in una previsione più generale e consentendo soprattutto che si faccia un'opera di architettura legislativa leggermente migliore di quella che è stata compiuta nell'articolo 2 nonostante gli sforzi del relatore, senatore professor Gallo, e quelli concordi di tutta la Commissione, la quale si è trovata letteralmente di fronte alle «forche Caudine» di questo secondo comma che lasciava poco spazio per l'elaborazione del comma successivo.

Il terzo comma è il punto dolente di tutta la legge perchè introduce le ipotesi di colpa grave e lo fa con una tipicizzazione che forse non era richiesta e non era necessaria, come appare dalla lettura di questo elaborato. Secondo il terzo comma costituisce un caso di colpa grave la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile. Abbiamo proposto l'eliminazione dell'aggettivo «inescusabile», perchè mal si adatta ad una categoria professionale come quella dei magistrati, i quali vincono un concorso e per tutta la vita debbono conoscere, applicare, interpretare le leggi; chiedere loro di non commettere errori inescusabili mi sembra che internamente costituisca già una sorta di disistima, di disgiudizio, di negativa valutazione della loro capacità. Ora, mentre il concetto di «inescusabile»

potrebbe essere applicato – se ne parlava questa mattina – al povero giudice popolare che ha la terza media, ma che pure ha ampi poteri nell'emanazione di sentenze e nell'irrogazione di pene gravissime, questo concetto di «inescusabilità della colpa» applicato al magistrato togato, al magistrato di carriera veramente costituisce qualcosa in più, che non è ammissibile nè dal punto di vista della valutazione della categoria, nè dal punto di vista della formulazione della legge. Infatti già quando abbiamo parlato di «grave violazione di legge» abbiamo dato una qualificazione, abbiamo già espresso un aggettivo, che deve essere considerato nella sua interezza e nel suo peso. Se oltre ad essere grave la violazione di legge deve essere anche determinata da negligenza inescusabile, credo che questo concetto vada veramente a farsi friggere e che qui ci troviamo di fronte ad una serie di ipotesi che non si realizzeranno mai, perchè parlando di grave violazione di legge dovuta ad un errore inescusabile facciamo una previsione assolutamente astrale e che non corrisponde in concreto alla professionalità della categoria dei magistrati.

Lo diciamo non perchè (voglio ribadire il concetto affinchè sia chiaro a tutti) abbiamo delle particolari prevenzioni o avversioni verso la categoria dei magistrati, ma proprio perchè la stimiamo troppo e riteniamo che costringerla entro questi due termini della grave violazione di legge e della inescusabilità della negligenza significa svalorizzarla, significa, in una parola, svilirla ad una categoria che non ha preparazione giuridica, non ha cultura giuridica, non ha capacità di emanare delle sentenze senza compiere questi enormi passi falsi.

La stessa riflessione va fatta per quanto riguarda «l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento»: ci sembra che questo sia un regalo troppo ampio, perchè se un fatto è incontrastabilmente escluso – e si noti l'avverbio «incontrastabilmente» – nel senso che tutto quanto, nella lettura di un procedimento, porta verso la esclusione di questo fatto, che cosa si deve richiedere di più? Che ci sia anche una negligenza inescusabile, per cui già vi è negligenza, ma questa negligenza deve essere inescusabile, si deve riferire ad un fatto incontrastabilmente escluso. Insomma, noi arriviamo veramente all'astrazione di questa figura di colpa grave, arriviamo veramente ad un punto tale che non possiamo fare ulteriori concessioni ad una tipicizzazione della colpa che già di per sè è vaga e che diventa, in questo modo, assolutamente generica, nebulosa, irrealizzabile.

La stessa riflessione vale per la lettera *c*) del terzo comma, laddove si parla di «negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento»; è il rovescio del ragionamento che abbiamo fatto prima, nel senso che il magistrato, per farvi un esempio, ha davanti a sè un incarto processuale, ha tutta una serie di risultanze che portano ad escludere l'esistenza di un fatto e questa esclusione deve essere piana, limpida, non contrastata da circostanze contrarie. Ebbene, noi gli richiediamo che egli neghi un fatto, che lo neghi per negligenza, che lo neghi per una forma di negligenza inescusabile. Qui siamo arrivati a teorizzare il grado eroico della negligenza, siamo arrivati a diluire in modo tale il concetto di colpa che nessun magistrato, secondo noi, potrà essere mai sottoposto ad un procedimento di rivalsa da parte dello Stato per una previsione di questo genere.

Abbiamo proposto a questo articolo 2 un emendamento sostitutivo del terzo comma che prevede una quarta ipotesi, cioè quella della lettera *d*),

laddove noi diciamo che costituisce colpa grave «l'assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui questa è espressamente richiesta dalla legge»; è una previsione più che ragionevole, è una previsione che, questa volta sì, esalta la funzione del magistrato dal punto di vista intellettuale e, d'altra parte, introduce la previsione del caso in cui si verifichi che un magistrato emetta un provvedimento e ne dimentichi la motivazione, oppure motivi un provvedimento con una di quelle formulette stereotipate che costituiscono una falsa motivazione. Noi vogliamo evitare proprio questo, cioè noi vogliamo che la motivazione di ogni provvedimento, che spesso è provvedimento limitativo della libertà personale, e quindi è provvedimento produttivo di gravissimi danni, abbia una sua motivazione e che questa sia sufficiente, concreta e tipica; che non sia una di quelle solite motivazioni alle quali purtroppo ci hanno abituato certi magistrati che si fanno stampare i moduli su cui si emettono gli ordini di privazione della libertà personale e questi moduli sostengono essere riproduttivi di una motivazione che si ripete stereotipatamente.

Abbiamo fatto questa che ci sembra una previsione logica, che ci sembra una previsione che deve essere contenuta nella legge, ma che era stata trascurata nel tipicizzare la colpa grave.

Abbiamo parlato di assenze di motivazione, di grave insufficienza (e vi ho fatto l'esempio tipico) nei provvedimenti in cui la motivazione è espressamente richiesta dalla legge. Insomma, noi ci siamo stancati di vedere le formulette ripetitive a fondamento delle decisioni giudiziali. Ne parlo per la conoscenza che ho in materia penale di motivazioni in cui si ripete: «Poichè sussistono le esigenze cautelari del processo, si emette il provvedimento di ordine di cattura». Tutto ciò non è più possibile, non è più concepibile, non è più civile, perchè fatalmente determina l'abuso dei poteri, perchè provoca una situazione di incontrollabilità dal punto di vista logico, perchè determina fatalmente che il cittadino sia indifeso di fronte a tale forma di prepotere. La colpa, in questi casi, non è determinata da arroganza sistematica ma spesso è costituita da una sorta di lassismo, di inerzia e di pigrizia intellettuale, per cui non si spende neppure un po' di tempo per motivare correttamente un provvedimento grave come quello della privazione della libertà personale.

I colleghi che come me hanno esercitato la professione e hanno avuto modo di imbattersi in provvedimenti di questo genere, i colleghi che si sono trovati spesso di fronte al «muro di gomma» di motivazioni inesistenti sul piano concreto e che si sono visti respingere anche la impugnazione con cui avevano proposto gravame avverso questo tipo di pseudo ragioni, si renderanno conto della necessità di introdurre la previsione della lettera *d*) al terzo comma dell'articolo 2, perchè essa risponde a esigenze di giustizia e, soprattutto, risponde ad esigenze di tutela della libertà dei cittadini.

Allora, signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Sottosegretario, abbiamo tracciato un quadro generale di questo articolo 2, un articolo dalle conseguenze gravi, che in un certo senso si vorrebbe anche modificare peggiorativamente, attraverso l'introduzione della previsione di colpa grave costituita dall'applicazione di una legge non più vigente o disapplicazione di una legge vigente, il che costituirebbe veramente qualcosa di eccezionale, fuori della norma, astruso, astratto, incomprensibile, che non potremmo assolutamente sopportare. Già il testo trasmesso dalla Camera dei deputati è ampiamente limitativo e restrittivo; se dovessimo arrivare ad accogliere l'emendamento che reca in luogo della dizione «violazione», la previsione

dell'applicazione o disapplicazione di norme non vigenti o vigenti, saremmo veramente arrivati ad un caso di previsione della colpa grave che non si verifica mai.

Quanto meno, si dovrebbe concedere al magistrato un minimo di credibilità sul piano della conoscenza delle leggi, almeno in ordine alla vigenza o meno di esse. Non abbiamo a che fare con un arrotino o un maniscalco o un calzolaio, abbiamo a che fare con una persona che ha una professionalità, una persona che deve esercitare questa professionalità in maniera corretta, esemplare, informata e aggiornata. Questo è il magistrato che vogliamo, questo è il magistrato che rispettiamo, questo è il magistrato di cui siamo i più strenui paladini. Però, non possiamo essere strenui paladini di un magistrato che dimentichi che alcune norme sono state abrogate, che faccia ricorso a norme inesistenti; non possiamo essere i paladini di un magistrato che operi con negligenza inescusabile per colpa grave o di un magistrato che, nel caso in cui si tratti di provvedimenti, se ne dimentichi la motivazione o si accontenti di una motivazione che è tale soltanto...

SPADACCIA. Salvo per il cittadino, per il quale l'ignoranza della legge non è mai scusabile. Per il cittadino non è scusabile, per il magistrato stabiliamo per legge che può essere scusabile. Vergognatevi!

MISSERVILLE. L'intervento del senatore Spadaccia è *ad adiuvandum*, non è certamente un intervento di contrasto. E giustamente il collega Spadaccia sottolinea che riserviamo al magistrato un trattamento che non è riservato al cittadino. Questo fa parte di una certa filosofia che si è venuta creando su questo argomento e a questo proposito, per cui tutto è dovuto a certe categorie, a certe classi, a certo potere, che sembra non essere di questo mondo.

Tutto è dovuto a certi settori che sembrano avulsi dalle comuni responsabilità dei cittadini della Repubblica italiana. Elaborare una tipicizzazione della colpa sulla base di questa filosofia significa offendere non soltanto la categoria dei magistrati, sottovalutandola, ma anche la generalità dei cittadini a cui nessuno, in caso di responsabilità, andrebbe a chiedere queste sottili distinzioni per affermarne la colpa grave.

In linea generale esprimiamo quindi la nostra opposizione all'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. Procederemo successivamente all'illustrazione degli emendamenti uno per uno; tuttavia, in via generale e preliminare, proprio per sgombrare il campo da dubbi sulla nostra valutazione circa l'architettura della norma, preannunciamo l'opposizione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale al testo così come elaborato e ribadiamo la nostra volontà di migliorarlo attraverso l'introduzione degli emendamenti soppressivi, sostitutivi e aggiuntivi che abbiamo elaborato e descritto nella nostra esposizione. (*Applausi dalla destra*).

SPADACCIA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20, mentre gli altri emendamenti all'articolo 2 presentati dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista verranno illustrati dal senatore Corleone.

Inoltre, poichè a norma di Regolamento posso intervenire una sola volta nella discussione generale, utilizzerò questo mio intervento anche per

esprimermi sull'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione e sugli emendamenti presentati da altri colleghi.

Abbiamo presentato una serie numerosa di emendamenti all'articolo 2 perchè esso costituisce il cardine del disegno di legge. È inutile girare intorno alle questioni: in realtà l'articolo 2 è la legge. Le altre questioni possono costituire argomenti importanti di discussione, come quello che abbiamo affrontato questa mattina sugli organi collegiali. Certo dovremo affrontare altri aspetti, quale quello sul cosiddetto filtro e sui termini in cui esso deve essere realizzato: esso anzi configura una nuova autorizzazione a procedere che, se era giustificata e sacrosanta in un provvedimento di azione diretta nei confronti del magistrato, diventa invece con la diversa soluzione che si è adottata semplicemente ostruzionistica, volta ad impedire o a ritardare il risarcimento del danno al cittadino e a rendere impraticabile l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Queste tuttavia sono questioni importanti, ma collaterali; non costituiscono il fulcro centrale di questo disegno di legge che invece risiede nell'articolo 2 ora al nostro esame.

I nostri emendamenti all'articolo 2 seguono fondamentalmente tre linee. La prima è rivolta a rovesciare completamente, come un guanto, l'impostazione della maggioranza e della quasi unanimità della Commissione rispetto alla quale è anzi speculare. Il disegno di legge al nostro esame è nato in seguito ad un grande dibattito e confronto democratico e sta però crescendo come una delle tante leggi pasticciate del nostro consociativismo legislativo. Ciò avviene non soltanto perchè intercorrono compromessi legittimi tra maggioranza ed opposizione, ma perchè tali compromessi determinano delle leggi amebiche, informi, che proclamano una cosa e ne perseguono un'altra, proprio perchè non nascono dal coraggio del confronto, della spaccatura, della divisione democratica: questa ultima è sempre fertile, perchè è in genere contrapposizione tra due posizioni vitali, entrambe valide. Appunto dalla mancanza di questa spaccatura verticale e del coraggio di queste contrapposizioni, nascono questi prodotti orizzontali nei quali si inseriscono prepotentemente le pressioni, gli interessi delle corporazioni. Si è tanto parlato di *lobbies* a proposito del disegno di legge finanziaria in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ma qui abbiamo sentito il Ministro della giustizia parlare della magistratura associata e delle interferenze che questa ha esercitato non solo nel periodo del *referendum* ma anche nel periodo di preparazione dell'*iter* legislativo di questo provvedimento. Che cos'è questa se non una *lobby* illegittima? Illegittima, sì, perchè è un potere dello Stato, un ordine dello Stato, come lo definisce la Costituzione, che si costituisce in corporazione, in gruppo di pressione, in *lobby*.

Allora, la prima linea dei nostri emendamenti, contrappone una filosofia radicalmente diversa a quella propostaci dalla Commissione. Ne parlerò subito limitandomi a leggere due testi, il primo comma dell'articolo 2 proposto dalla Commissione, che rispecchia pari pari, salvo qualche lieve modificazione, il testo pervenutoci dalla Camera, e il primo comma del nostro emendamento 2.11.

GALLO, *relatore*. Non sono modificazioni così leggere.

SPADACCIA. Vi risparmierò al contrario la lettura degli altri emendamenti che costituiscono più o meno una variante della stessa impostazione. A me invece in questo dibattito preme sottolineare la radicale opposizione, la

radicale diversità dei punti di vista da cui partiamo. L'articolo 2, che dunque affronta l'argomento della responsabilità per dolo o colpa grave, sarebbe un capolavoro di umorismo se nello stesso tempo non fosse anche un capolavoro di ipocrisia.

Tale articolo infatti recita: «Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia...». Sembra fino a questo punto un capolavoro di perfezione, fino a qui suona tutto benissimo: vivaddio, stiamo attuando l'articolo 28 della Costituzione! Subito dopo però lo stesso articolo precipita in un'assurda e ridicola presa in giro del *referendum* del 9 novembre, dell'articolo 28 della Costituzione, della domanda di giustizia del cittadino, dell'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Infatti «chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia», chi cioè si è visto negare giustizia, non agisce contro il magistrato ma contro lo Stato «per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ed anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale».

Dopo questo momento di ipocrisia giuridica e legislativa c'è il classico veleno nella coda, in quanto si limita il risarcimento dei danni non patrimoniali soltanto all'ipotesi in cui questi derivino dalla privazione della libertà personale.

Questa è la seconda linea dei nostri emendamenti e investe un altro aspetto vergognoso. Ma come? Posso finire, per avventura, non in galera, ma sulle pagine dei giornali imputato di un reato infamante: se ho una funzione pubblica, se sono un professionista, se sono un uomo di spettacolo, se sono un uomo politico, persino se sono un magistrato (perchè queste cose capitano anche ai magistrati), l'opinione pubblica mi riterrà imputabile di un reato infamante, e non potrò ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali non derivanti dalla privazione della libertà personale, ma appunto da tali notizie! È vero che non si finisce in galera – il che, intendiamoci, e sono il primo a riconoscerlo, è già un vantaggio non da poco – ma esiste pure un diritto all'immagine in questo paese, un diritto all'onorabilità, alla verità. Tutto questo non viene considerato. Di tali questioni parleremo comunque successivamente.

Al comma 1 dell'articolo 2 contrapponiamo alcune nostre formulazioni. Il problema sta proprio in questo: se per dolo o colpa grave o per diniego di giustizia un magistrato produce un danno al cittadino, il cittadino deve poter chiamare in causa il magistrato e non lo Stato. Questo può essere chiamato in causa in solido con il magistrato, ma intanto è chiamato in causa il responsabile, l'autore del danno. Al riguardo abbiamo adottato diverse varianti e si può scegliere fra l'una o l'altra. Si può scegliere l'emendamento 2.11, il 2.12 o ancora l'emendamento 2.13 o il 2.14 o infine il 2.15. Personalmente preferisco la formulazione adottata nell'emendamento 2.13, ma comunque vorrei che si citassero in solido il magistrato e lo Stato.

Occorre partire dalla considerazione che esiste una persona che per dolo o colpa grave o diniego di giustizia (lo dite voi che tali ipotesi vanno disciplinate) ha provocato un danno ingiusto al cittadino (perchè stando agli aggettivi da voi aggiunti non basta un danno, ma deve essere un danno

ingiusto, e non vedo come un danno provocato per dolo o colpa grave o diniego di giustizia possa essere giusto); il cittadino non agisce contro lo Stato, ma in primo luogo contro il responsabile del danno.

La dizione «chi ha subito un danno ingiusto» è riportata nei nostri emendamenti, anche se non mi soddisfa, ma il fatto è che lavoriamo su questo testo di legge. Gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile sono stati abrogati perchè erano in contrasto con l'articolo 28 della Costituzione, in quanto limitavano la possibilità di azione nei confronti del giudice, escludendo la colpa grave e prevedendo l'autorizzazione ministeriale (retaggio del regime fascista e limitativa quindi dell'indipendenza del giudice).

GALLO, *relatore*. Sì, ma l'ingiustizia del danno è richiamata anche nell'articolo 2043 del codice civile.

SPADACCIA. Queste erano norme di legge scritte da persone che avevano il senso del diritto, mentre oggi si parla di impianto giuridico ed esperti di impiantistica giuridica hanno detto che si poteva modificare la facciata ma non l'impianto della legge.

Ho studiato diritto molti anni fa quando era ancora una cosa seria e non ho mai sentito parlare di impianto di una legge. È avvilente che fior di professori universitari (Vassalli è un grande maestro del diritto penale e Gallo è un altrettanto grande maestro del diritto penale, finchè insegna all'università) si debbano avvilire in Parlamento con le responsabilità di ministro e di relatore su questi testi di legge che nascono in queste Aule e da queste Commissioni. Quando do questi riconoscimenti, dico pure che c'è qualcosa che non funziona e di cui ci dobbiamo vergognare, anche se forse sarebbe meglio smettere di vergognarsi creandoci una buona coscienza a buon mercato, mentre dobbiamo cominciare a preoccuparcene e ad occuparcene.

Visto che operiamo nell'ambito di questa impiantistica balorda e di questo modo di legiferare, neanche il testo formale del mio emendamento mi può soddisfare; però la sua impostazione è radicalmente opposta.

Il nostro emendamento 2.13 recita infatti: «Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello stesso» – del magistrato – «per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali» – e per essere espliciti, in quanto abbiamo come riferimento il vostro disegno di legge – «anche quando non derivino da privazione della libertà personale». Se infatti derivano dal danno che viene inflitto all'immagine, all'onorabilità e alla personalità di un imputato, non sono per questo meno gravi.

Il secondo comma prevede che la responsabilità si estenda allo Stato, e che l'azione contro lo Stato possa essere esercitata indipendentemente da quella proposta nei confronti del magistrato: se questa separazione non va bene, si può adottare la formula che vi proponiamo con un altro emendamento, che prevede l'azione in solido contro il magistrato e contro lo Stato. È tuttavia inaccettabile che voi addirittura escludiate, nella disciplina e nella regolamentazione della responsabilità per colpa grave del magistrato, la

presenza del magistrato come responsabile in giudizio davanti all'istanza del cittadino, accanto allo Stato, limitando allo Stato l'azione di risarcimento del danno. Su questo non voglio esprimere giudizi e sprecare aggettivi perchè credo non ce ne sia bisogno.

Si è detto che le nostre sono state generose illusioni; rivendico qui con orgoglio il fatto che voi stiate discutendo una legge che, senza questo *referendum*, non si sarebbe discussa. Non sono un illuso, o comunque non mi lamento di questa illusione, ma il giorno in cui venissero meno nella democrazia queste che avete definito generose illusioni, saremmo allora all'encefalogramma piatto della democrazia e ci sarebbero solo partitocrazia e assenza del diritto.

Il collega Misserville ha espresso sul contenuto del provvedimento giudizi sostanzialmente analoghi a quelli che ho espresso io. È tuttavia arrivato a dire che abbiamo spianato la strada a Craxi, ai socialisti, che abbiamo peccato di ascarismo. In una democrazia, però, bisogna assumersi anche i rischi degli errori degli alleati, caro Misserville, e noi questo rischio lo corriamo. Non si tratta quindi di ascarismo, perche l'ascarismo è una questione di potere: si davano, allora, i voti a Roma per ottenere la protezione dei prefetti nel proprio collegio, mentre noi protezioni di prefetti o di altri non ne abbiamo mai avute nè le abbiamo mai ricercate. Non abbiamo mai scambiato potere contro potere: l'unico nostro oggetto di scambio è stato politica contro politica, questo è l'unico rapporto di scambio che nella nostra storia è rintracciabile.

Certo, tante battaglie sono state vinte e tante altre sono state perse. Rivendico però con orgoglio che attraverso le nostre generose illusioni oggi, a dieci anni di distanza, dopo esserci tante volte scontrati nelle Aule parlamentari, la nostra linea di politica energetica è condivisa da grandi partiti con i quali per anni abbiamo avuto scontri. Non sono un settario e spero che tutto questo diventi un grande patrimonio per l'avvio di una politica energetica alternativa.

La nostra funzione è stata quella di aver spianato la strada tante volte, sia pure come piccola minoranza, ai grandi partiti e alle grandi masse che poi si riconoscevano in certi valori: nè abbiamo mai preteso di mettere settariamente la nostra bandierina su quelle battaglie, su quegli ideali e su quei valori quando diventavano ideali e valori di tutti, della maggioranza; rispetto ad essi, non c'erano nè vincitori nè sconfitti perchè era il paese, era la democrazia nel suo complesso che faceva dei passi avanti.

Anche in questo caso abbiamo corso fino in fondo il rischio degli errori dei socialisti. I compagni socialisti stanno infatti commettendo un grave errore: quello di appiattirsi su questo compromesso, su questa legge. Il mio compito qui è però quello di farlo rilevare, nella speranza che non perseverino nell'errore e che quell'errore sia corretto al più presto.

Vorrei ora spiegare perchè nell'emendamento 2.13 parliamo del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali di chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione. Voi non siete ancora contenti: volete che siano esperiti i mezzi di impugnazione, volete che si arrivi fino all'ultimo grado del giudizio; solo allora e dopo di allora, anche quando per avventura ciò non sia necessario, si potrà agire per ottenere il risarcimento del danno. Noi invece abbiamo voluto ricordare che il ricorso ai termini di impugnazione è un termine temporale e non può essere una condizione. Abbiamo dunque voluto

aggiungere il riferimento a chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, proprio per rendere esplicita la nostra diversa impostazione.

Un secondo gruppo di emendamenti riguarda una limitazione di cui ho già parlato in precedenza e fa riferimento al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Sono già intervenuto in proposito e, pertanto, non mi dilungherò sul problema.

Un ulteriore gruppo di emendamenti riguarda la tipicizzazione della colpa grave. Un collega di partito del senatore Misserville, il deputato Maceratini (che fu, tra l'altro, mio compagno all'università oltre trent'anni fa) ha detto: «Se leggiamo bene l'articolo 2, vediamo che i casi di colpa grave sono stati ridotti a qualcosa di estremamente vago ed evanescente, che molto difficilmente nella pratica giudiziaria potrà trovare obiettivo riscontro. Non contenti di questa opera di svuotamento della legge, sono state inserite, con il comma successivo, disposizioni che, se approvate, non consentirebbero mai – se non in casi di scuola da indicare nei testi proprio come casi limite ma che nella realtà quotidiana si verificano solo eccezionalmente – di individuare la colpa grave del magistrato».

Ma tutto questo non basta, e qui introduco di nuovo la mia opposizione all'emendamento presentato da senatori Lipari, Covi ed altri. Ne ha già parlato il senatore Misserville, e sono d'accordo con lui: non c'è mai limite al peggio, questa legge deve essere svuotata di tutto. La sostituzione della violazione della legge con la disapplicazione della legge, che l'emendamento Lipari fa, è un grave passo indietro, perchè è un limite ulteriore all'ambito di applicazione della responsabilità civile del magistrato. Ho sentito invocare il fatto che la Cassazione giudica sulla violazione della legge, e quindi ogni volta che la Cassazione dà ragione ad una parte si darebbe alla parte stessa la possibilità di agire, chiamando in causa la responsabilità del giudice. Ma perchè dobbiamo affermare queste cose, quando qui a chiare lettere abbiamo detto che tutto quello che è errore nell'interpretazione della legge, quindi violazione della legge senza colpa grave, tutto ciò che è *error in judicando* non può essere oggetto di azione di risarcimento? Siamo alla truffa, al tentativo di imbrogliare le carte.

Concludo ribadendo quello che ho già detto in una interruzione nel corso dell'intervento del collega Misserville. Oltre tutto la formulazione che si usa in questo emendamento è gravissima. In tutto il nostro ordinamento giuridico vige il principio, per tutti i cittadini senza possibilità di eccezione, secondo cui l'ignoranza della legge non è una scusante. Qui invece stabiliamo che tale principio, il quale – ripeto – vale per tutti i cittadini, non vale per il magistrato. Che cosa significa, altrimenti, mettere per iscritto l'ipotesi che il magistrato applichi una legge inesistente e che ci possa essere una negligenza scusabile nell'applicare una legge inesistente? Francamente ritengo che oltre tutto voi, che state facendo queste leggi, state rendendo veramente un cattivo servizio ai magistrati. Credo che stiate andando *ultra petita,* che i magistrati seri non vi chiedano e non possano chiedervi queste cose: non possono arrivare a chiedervi che sia scusata l'ignoranza, l'asineria, perchè di questo stiamo parlando, di fronte a tali formulazioni di legge.

Sono questi i motivi, signor Presidente, colleghi senatori, che ci hanno indotto a presentare questi emendamenti, per i quali saremo intransigentemente contrari; daremo il nostro voto contrario comunque all'articolo 2.

Gli altri emendamenti saranno illustrati dal senatore Corleone.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, intervengo per illustrare i rimanenti emendamenti che sono stati presentati sull'articolo in esame dal Gruppo al quale appartengo.

Questo articolo indubbiamente è il cuore della legge ed è un cuore malato, se così possiamo dire, perchè nasce da quella che noi abbiamo definito una visione parziale che è frutto in qualche modo di una valutazione, di una scelta politica di gradualità e di equilibrio rispetto alla nettezza delle scelte che come Parlamento avremmo potuto e dovuto fare.

È già stato detto dai colleghi Misserville e Spadaccia quali siano le obiezioni generali che noi muoviamo a questa costruzione dell'articolo 2; per quanto mi riguarda, devo illustrare una serie di emendamenti che potrebbero andare sotto il capitolo dell'«elogio della ridondanza». Noi cioè abbiamo una serie di articoli che sono il regno dell'aggettivo. Infatti, tanto per cominciare, in questo articolo 2, al comma 3, che è quello che definisce la colpa grave, vi è appunto una ridondanza di aggettivi (mi riferisco per adesso al testo proposto dalla Commissione e non agli emendamenti peggiorativi): vi è la violazione di legge che deve essere grave, diversamente, una violazione di legge semplice pare che meriti una medaglia al valore. Ma non solo, perchè in più questa violazione grave deve essere determinata da negligenza; e ancora non basta, perchè essendo il magistrato così impegnato in convegni, collaborazioni giornalistiche ed altro, la negligenza può essere solo imputabile se è inescusabile.

Per quanto riguarda il punto *b*), c'è ancora il richiamo alla negligenza inescusabile, che è addirittura ancora più specificata perchè concerne l'affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento: siamo alla fantasia più scatenata!

MISSERVILLE. E poi c'è l'avverbio «incontrastabilmente».

CORLEONE. Infatti: l'esistenza del fatto deve essere anche incontrastabilmente esclusa, e su questo avverbio noi immaginiamo il cittadino, il *quisque de populo* che deve decidere se questo «incontrastabilmente» vuol dire indubitabilmente oppure vuol dire che su questo non c'è stato un grande dibattito e un contrasto. Insomma noi lasciamo al cittadino decidere che cosa vuol credere meglio prima di intraprendere l'azione di responsabilità per dolo o colpa grave del magistrato, di cui però risponde «Pantalone» sotto la specie dello Stato.

Allora noi non possiamo non ripartire dall'inizio di questo articolo così come è costruito per notare che, oltre ad esserci questa definizione della colpa grave in maniera così limitata, non ci si è spiegato perchè essa viene, con questo neologismo che non è bello (e quasi tutti i neologismi, peraltro, sono brutti), «tipicizzata». Perchè? Questa è una deroga fra le tante; questo è un monumento, oltre che alla ridondanza, alla deroga, perchè per gli altri professionisti (il professor Gallo lo riconosce, credo, nella sua relazione), così come nella dottrina e nella giurisprudenza, la colpa grave è la colpa grave, e lo dice, senatore Gallo...

GALLO, *relatore*. Lo dico, lo dico.

CORLEONE. Anch'io ho detto che lei lo dice.

GALLO, *relatore*. Lo so e la ringrazio, senatore Corleone.

CORLEONE. Perchè invece, in questo caso si vuol fare una elencazione, se non per restringere la colpa grave, che per i professionisti e per gli altri cittadini, che rispondono alle norme del codice civile, viene determinata per quello che è? Si ritiene giustamente che qualunque elencazione in realtà non è mai sufficiente, lascia sempre fuori qualcosa in quanto la realtà è sempre più varia, più ampia di quello che possiamo pensare di circoscrivere. Solo nel momento in cui si vuol circoscrivere, quindi limitare la colpa grave, si fa questa casistica, una casistica non gesuitica, ma forse sì, nel senso non nobile, una casistica da tempi contemporanei.

GALLO, *relatore*. Da «lettere provinciali».

CORLEONE. Ci troviamo dunque in questa situazione. La Camera dei deputati stava facendo un *lapsus* (che la collega Schelotto ci potrebbe spiegare), perchè in un articolo successivo si affermava che si limita la colpa grave e si è dovuto ricorrere ad un emendamento in Commissione, perchè si è compreso che tale *lapsus* era intollerabile.

Il relatore, professor Gallo, nella sua relazione afferma che «con una scelta squisitamente politica si decide di indicare espressamente le situazioni costitutive di colpa grave». Riteniamo che la colpa grave ha un elemento psicologico che non è così tipicizzabile, se vogliamo accedere alla terminologia nuova; diciamo che sarebbe stato meglio non accedere a questa soluzione, tipica di un'altra forma di responsabilità, quella disciplinare. Nella responsabilità disciplinare veramente occorre la tipicizzazione, perchè esiste un rapporto di subordinazione fra il magistrato e l'amministrazione, in cui le fattispecie devono essere chiare, perchè il rischio di abuso e di persecuzione da parte dell'Esecutivo sull'autonomia del singolo magistrato può esistere. Qui, in caso di responsabilità civile, riteniamo non sia necessario.

Certo, se si accede alla tipicizzazione, questa deve essere non troppo limitativa e allora da una parte ci troviamo di fronte ad emendamenti che tolgono l'aggettivazione, che poi diventa in qualche misura sostanza, dall'altra parte diciamo che va mantenuta quella forma espressa nel termine «violazione», perchè più ampia. Infatti la formulazione «violazione di legge determinata da negligenza» è una forma ampia che probabilmente ci garantirebbe rispetto al comma precedente di tutela generale che non è stato, come noi volevamo, inserito nell'articolo 1 o in un articolo da collocare fra gli articoli 1 e 2 del testo proposto dalla Commissione. Costituirebbe un manifesto generale di rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza del singolo magistrato nella sua attività, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.

Siamo di fronte invece ad un combinato tra il comma 2 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione, che tutela il magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie per la sua attività di interpretazione di norme di diritto e per quella di valutazione del fatto, ed il successivo comma 3 con il quale si realizza la tipicizzazione della colpa grave senza che sia stata inserita, come invece è previsto in un nostro emendamento, la clausola di salvaguardia «salvo i casi di colpa grave» e cambiando il termine «violazione» con l'altro «disapplicazione della legge». Il termine disapplicazione risponde

ad un concetto specifico, non generale. Anche noi abbiamo presentato un emendamento, però aggiuntivo, in cui si parla di disapplicazione di legge vigente o applicazione di norma non vigente. È vero quello che ha detto il collega Spadaccia secondo cui non si presuppone, da parte del cittadino, l'ignoranza della legge, così come è vero quanto affermato dal collega Misserville che si chiede come sia possibile che un magistrato non conosca la legge o ne applichi una non vigente. Purtroppo però abbiamo visto anche di queste cose.

Il collega Acone, con una battuta sorniona, chiedeva: «Come si può pretendere che il magistrato conosca tutto?». Questa eventualità noi vogliamo inserirla, ma come fattispecie specifica aggiuntiva a quella della violazione della legge che invece, al punto *a*) del comma 3 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione, viene considerata secondo una lettura generale in cui possono essere inserite anche altre cose. Quali altri cose? Nei nostri emendamenti ne abbiamo elencate alcune: ad esempio, l'assenza della motivazione nei provvedimenti in cui essa è espressamente richiesta dalla legge. Accadono anche queste cose nel nostro paese in cui il diritto è così tutelato. Per quanto attiene all'emendamento 2.32 da noi presentato, riguardante il provvedimento concernente la libertà della persona assunto fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con una motivazione di stile, va detto che accadono cose altrettanto gravi. Ancora aspettiamo risposta ad un'interrogazione riguardante il povero signor Amodio, a Milano, tenuto in carcere per quaranta giorni per un reato che non prevedeva la possibilità dell'arresto (pubblico ministero Di Maggio). Ecco il motivo per cui, all'emendamento 2.32, scriviamo «...senza motivazione o con una motivazione di stile».

In Commissione si è detto che casi di questo genere configurano violazioni di legge per cui rientrano nella disciplina prevista dal disegno di legge e quindi sono soltanto una ridondanza. A parte il fatto che l'obiezione di ridondanza, in questo regno della ridondanza e dell'aggettivazione, mi pare eccessiva, ma se voi cambiate al punto *a*) del comma 3 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione la violazione di legge con la disapplicazione della legge, che è una forma specifica, allora dovete accettare i punti aggiuntivi che abbiamo proposto e che credo, in alcuni emendamenti, abbia inserito anche il collega Lipari.

Queste sono alcune proposizioni che poniamo all'attenzione dell'Aula. Certo ci appassioniamo in questa discussione, ma riconosciamo che la nostra passione è pari a quella degli altri, innanzitutto del relatore e degli altri colleghi. Cerchiamo così di fare il meglio possibile in queste condizioni, tenendo altresì conto di tutte le situazioni che ci costringono a discutere, alle 17,50 di oggi, senza sapere se questa discussione proseguirà o no domani. Anche in queste condizioni lavoriamo per il testo migliore che ci è consentito fare. Non proponiamo queste cose dunque per «bandiera», ma perchè crediamo che esse non turbino l'impianto, l'assetto generale della legge, perchè pensiamo che, senza stravolgere nulla, forse rendono più comprensibile il provvedimento al cittadino. Ci sembra infatti che una legge in cui si dica che si ha la «colpa grave» quando non c'è motivazione o quando questa è di stile, sia senz'altro più comprensibile, signor relatore, del semplice riferimento dei punti *b*) e *c*) del terzo comma.

Cosa osta a far sì che il provvedimento divenga una legge laica, una legge comprensibile ed interpretabile non solo dai «chierici» ma da tutti? Questa

deve essere infatti una legge sulla responsabilità civile dei magistrati, se così la vogliamo chiamare, certo, però deve essere utilizzata proprio dai cittadini.

In proposito aggiungiamo anzi che questo provvedimento dovrà essere utilizzabile per i cittadini anche se gli avvocati non lo vorranno. Su questo punto infatti si muovono delle obiezioni e si afferma – lo vedremo meglio quando tratteremo l'articolo 3 – che nessun avvocato farà mai istanza e che ci sono i rapporti con i giudici da considerare. Ma se questa legge servirà anche a questo, a chiarire anche i rapporti di autonomia, di libertà, di dignità, tra avvocatura e magistrati, ciò significherà un altro momento di conquista per questo provvedimento che è sì marginale ma che, andando avanti nella discussione, assume qualche valenza di grande significato.

ONORATO. Signor Presidente, colleghi, mi bastano poche parole, almeno spero, per illustrare gli emendamenti 2.2 e 2.3. Lo spirito di essi, il loro impianto, è infatti già emerso nell'intervento da me tenuto in discussione generale.

L'emendamento 2.2, che configura la responsabilità diretta dello Stato per danni ingiusti conseguenti all'esercizio della funzione giurisdizionale, in realtà riprende non solo il progetto di legge da me presentato ma anche analoghe proposte del Gruppo comunista e forse altre ancora. Qual è la differenza tra questo articolato ed il testo presentatoci dalla Commissione? Essa consiste in questo: la fattispecie generatrice di responsabilità diretta dello Stato per danni conseguenti all'esercizio della giurisdizione è una fattispecie il più possibile oggettivata, che prescinde cioè dai profili soggettivi di colpa e di dolo del singolo magistrato che ha esercitato in concreto quella funzione giurisdizionale. Questi profili di dolo e di colpa, quindi, emergeranno soltanto nel processo di rivalsa e non in quello di responsabilità diretta contro lo Stato. La configurazione più oggettivata di questo profilo di responsabilità dello Stato è affidata alla formula «violazione di legge o travisamento del fatto gravi, evidenti ed indiscutibili». Poi si specifica che in ogni caso grave, evidente e indiscutibile violazione di legge o travisamento del fatto è o l'applicazione di una legge non vigente o la disapplicazione di una legge vigente oppure l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti processuali ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Credo che la portata di questa differenza sia positiva e su questo richiamo il relatore; anzi non ho bisogno di farlo perchè lui stesso era portatore di una prospettazione del genere quando il Gruppo democristiano del Senato, se non sbaglio, stava elaborando un suo progetto di legge.

Questa oggettivazione, che prescinde dai profili di colpa o di dolo del magistrato, ha due conseguenze positive.

Innanzitutto noi risolviamo così il problema dell'indifferenza tra processo contro lo Stato per responsabilità diretta e processo di rivalsa contro il magistrato. Quando l'oggetto del primo procedimento è l'accertamento di quello che ormai si chiama provvedimento abnorme, vale a dire l'accertamento di una abnormità giurisdizionale che prescinda dai profili soggettivi di colpa o dolo, e quando invece l'oggetto del secondo procedimento, quello di rivalsa contro il magistrato, si focalizza sui profili di dolo o di colpa grave, abbiamo, proprio per la diversità degli oggetti, la possibilità di dire che il giudicato del primo procedimento non fa stato nei

confronti del secondo procedimento. Credo che qui la coerenza sistematica sia salva proprio perchè il giudicato del primo procedimento ha un oggetto differente - l'abnormità del provvedimento - da quello del secondo procedimento di rivalsa. Questa è la prima conseguenza su cui andremo a battere la testa - scusatemi l'espressione corrente e corriva - quando affronteremo il problema dell'intervento del magistrato nel processo diretto di responsabilità contro lo Stato e del carattere vincolante del giudicato di questo processo su quello di rivalsa. Mi sembra comunque che dal punto di vista istituzionale, quella prospettata sia la soluzione più limpida del problema.

Il secondo effetto positivo di un'impostazione di questo genere a mio avviso attiene al destino, per così dire, di quel verbale di voto separato che abbiamo approvato con l'articolo 1-*bis*. Infatti l'emendamento approvato, disciplinando la stesura e la conservazione di tale verbale, in realtà lo finalizza solo all'azione di rivalsa, perchè soltanto quando è promossa l'azione di rivalsa esso sarà a disposizione del giudice del procedimento di rivalsa, e soltanto quando l'azione di rivalsa non è più proponibile quel verbale sarà distrutto.

Credo che questa soluzione sia tanto più valida, quanto più noi costruiamo l'azione di responsabilità diretta nei confronti dello Stato come un'azione oggettiva piuttosto che come un'azione attenta ai profili soggettivi. Infatti se noi, come si fa nel testo licenziato dalla Camera e poi dalla Commissione del Senato, diciamo che la responsabilità diretta dello Stato si attiva ogni volta che ci sia un provvedimento posto in essere con dolo o colpa del magistrato, allora potremmo avere anche per il giudizio di responsabilità diretta, e non solo per quello di rivalsa, la necessità di acquisire il verbale della camera di consiglio dell'organo collegiale. Ecco perchè credo che, dato da una parte come abbiamo affrontato nell'articolo 1-*bis* il problema del verbale nelle camere di consiglio e del suo destino, e dato d'altra parte il problema relativo al carattere vincolante del giudicato di un processo sull'altro, mi sembra che la soluzione che mi permetto di portare alla vostra attenzione sia quella più determinante e più istituzionalmente coerente.

L'emendamento 2.3 si illustra da sè, e il relatore sa meglio di me che in fondo perfeziona il dettato normativo ma non lo modifica.

Illustro invece l'emendamento 2.0.1 che prospetta un sistema che costruisce la responsabilità diretta dello Stato e una responsabilità diretta del magistrato non soltanto per il caso di reato, ma anche per quello di denegata giustizia. Ritengo che questa impostazione aumenti il tasso di conformità all'articolo 28 della Costituzione perchè stabilisce un nuovo tipo di responsabilità diretta del magistrato, salvaguardando tuttavia le esigenze prospettate delle direttive dell'ONU e in genere dal principio della indipendenza della funzione giurisdizionale. Infatti non soltanto nel caso di reato, ma anche nel caso di denegata giustizia, una azione diretta contro il magistrato non intacca la sua indipendenza di giudizio, nella misura in cui anche per la denegata giustizia sia previsto il cosiddetto meccanismo della messa in mora, che in fondo rompe la correttezza della giurisdizione ed il rapporto di immedesimazione organica tra quel magistrato e lo Stato. Quando il magistrato ha commesso un reato vi è una cosiddetta rottura della giurisdizione; altrettanto accade quando il magistrato si rifiuta di provvedere dopo che è stato attivato il meccanismo della messa in mora.

Concludo il mio intervento con una considerazione che mi è dettata dalle

parole del collega Spadaccia, con cui dialoghiamo sempre in modo più o meno polemico. La sua è una affermazione suggestiva: si chiede come mai l'*ignorantia legis non excusat* il privato cittadino e invece *excusat* il magistrato.

GALLO, *relatore*. È materia penale.

ONORATO. È vero e difatti è la prima precisazione che volevo fare: *ignorantia legis non excusat* il privato cittadino in materia penale, e infatti abbiamo visto che c'è una responsabilità diretta per il magistrato in caso di reato.

Volevo inoltre dire che in fondo il fatto che alcuni errori commessi nell'esercizio della funzione giurisdizionale siano giudicabili o meno, non è così privo di una giustificazione istituzionale e mi spiego. Quando c'è un errore nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ci sono i mezzi di impugnazione e quindi la scusabilità o meno dell'errore è assorbita dalla possibilità che il sistema ha in sè di rimediare all'errore.

Quando invece – ecco la novità dell'emendamento 2.0.1, prevista anche dai disegni di legge presentati da altri colleghi – quel provvedimento non soltanto è errato ma è anche abnorme, si introduce una responsabilità dello Stato e, indirettamente, del magistrato quando l'errore assume quei caratteri di abnormità che abbiamo tentato di tipicizzare. In questo, collega Spadaccia, è da ricercarsi la conseguenza, l'effetto del *referendum*; infatti, la responsabilità – diretta dello Stato e indiretta del magistrato – nei casi di provvedimento abnorme è una novità introdotta dalla legge, come ripeto, prevista allorchè si vada *ultra vires iurisdictionis*: concetto, questo, presente anche nell'ordinamento anglosassone. Nella previsione relativa all'abnormità del provvedimento (il magistrato, ad esempio, che ordina il taglio degli alberi all'Abetone o il numero chiuso nelle università) risiede l'effetto culturale nuovo del *referendum*. Difatti, la cosiddetta insindacabilità della giurisdizione, sia in sede giurisdizionale che in sede civile, riceve una sia pur minima rottura: è questa la portata del provvedimento.

Allora, collega Spadaccia, non si tratta affatto di dire che si va *ultra petita* della magistratura. Io credo che il Parlamento debba andare *ultra petita* della magistratura quando la stessa magistratura non ha la sensibilità istituzionale necessaria per tutelare l'indipendenza della funzione giurisdizionale, da una parte, e i diritti dei cittadini dall'altra. Allo stesso modo, occorre andare *contra petita* della magistratura (e noi ci andremo a proposito del cumulo giuridico sui limiti della responsabilità in sede di rivalsa; abbiamo visto, del resto, che il dottor Criscuolo ha reagito contro l'emendamento da noi presentato in Commissione) quando i *petita* della magistratura siano di tipo corporativo; non dobbiamo però dipendere dai *desiderata* della magistratura per la tutela di valori costituzionali, come la tutela dei diritti dei cittadini e l'indipendenza della funzione giurisdizionale.

Ebbene, colleghi, credo che un equilibrato soddisfacimento di questi due valori da bilanciare (indipendenza della funzione giudiziaria e tutela dei cittadini) sia dato proprio da un sistema che rende lo Stato responsabile del provvedimento abnorme indipendentemente dai profili di colpa ma che tuttavia, a seconda degli stessi profili di colpa, attiva responsabilità disciplinari o civili indirette anche dei magistrati. È questo il senso degli emendamenti da me illustrati e sui quali invito i colleghi a meditare.

ZECCHINO. Illustrerò gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.6 (che si ricollega, a sua volta, agli emendamenti 2.7, 3.3, 7.6, 7.4 e 7.0.1) nasce dalla considerazione, più volte ripetuta in quest'Aula, che con il disegno di legge in esame è stata compiuta una scelta non punitiva nei confronti del magistrato: quella, cioè, di porre a carico dello Stato l'obbligo del risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Il proponente dell'emendamento 2.6 ritiene che ragioni di coerenza formale del testo e di giustizia sostanziale imporrebbero di svolgere con coerenza la premessa in base alla quale è lo Stato, e non il magistrato, ad essere obbligato al risarcimento dei danni per condurre, quindi, all'affermazione dell'obbligo, per lo Stato, al risarcimento in tutti i casi in cui vi sia danno, a prescindere dalla presenza del dolo o della colpa grave del magistrato.

L'emendamento soppressivo dell'inciso che limita il risarcimento del danno alla causa particolare, dolo o colpa grave del magistrato, ha questa funzione.

GALLO, *relatore*. Le chiedo scusa, senatore Zecchino, se l'interrompo, ma per maggiore comprensione e chiarezza vorrei chiederle se il testo proposto con il suo emendamento suonerebbe: «posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia», cioè se si sopprimerebbe il riferimento al dolo e alla colpa grave.

ZECCHINO. Propongo di sopprimere le parole: «posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia», riportando questa espressione (perchè lì acquista rilievo la colpa grave o il dolo del magistrato) nell'articolo che prevede l'azione di rivalsa. Nel nostro sistema abbiamo infatti individuato nello Stato il soggetto obbligato, ma abbiamo previsto la possibilità di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato.

A questi fini - ai fini dell'azione di rivalsa - evidentemente riacquista rilievo e valore l'esistenza del dolo o della colpa grave o del diniego di giustizia. Ecco perchè l'emendamento sul quale ci pronunceremo fra poco elimina la rilevanza del dolo e della colpa grave ai fini del risarcimento, e attribuisce invece la rilevanza di questi due fattori al momento della rivalsa e quindi sposta nelle norme sulla rivalsa la previsione del dolo, della colpa grave e del diniego di giustizia.

Con l'illustrazione di questo emendamento credo di aver illustrato anche gli emendamenti 2.7, 3.3, 7.4, 7.6 e 7.0.1.

ACONE. Signor Presidente, credo che bisognerebbe accantonare gli emendamenti 2.4 e 2.5 in attesa dell'esito dell'illustrazione dell'emendamento 2.1, perchè, nell'ipotesi che questo ultimo venisse approvato, essi resterebbero assorbiti. Se lei vuole, comunque, posso anche illustrarli adesso.

PRESIDENTE. La pregherei, senatore Acone, di illustrarli; vedremo poi nel corso delle votazioni se lei riterrà di insistere o meno per la votazione.

ACONE. Va bene, signor Presidente.

Signor Ministro, ripetendo quello che ebbi modo di dire nel corso della discussione generale, il secondo comma dell'articolo 2 contiene una norma che è certamente ovvia, ma non è innocua. È ovvia perchè non può configurarsi la responsabilità del giudice a causa dell'errore puro e semplice nell'interpretazione della norma di diritto o per l'errore nella valutazione del fatto, sicchè riprodurre nel testo di legge questa disposizione non toglie e non mette sospetto a quello che è il senso comune. Aggiungevo, però, che questa norma non è innocua, perchè tutta l'attività del magistrato è attività di interpretazione del diritto e di valutazione dei fatti, ed allora l'esplicita affermazione di questo principio potrebbe condurre ad una giurisprudenza estremamente chiusa tale da vanificare del tutto la legge sulla responsabilità civile del magistrato. Con l'emendamento 2.4, insieme al collega Casoli, proponiamo pertanto la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, proprio perchè trattasi di norma superflua, ma foriera di incertezze interpretative.

Con l'emendamento 2.5, che deve ritenersi un'ipotesi subordinata rispetto all'emendamento 2.4, nel caso che l'Assemblea non intenda sopprimere il secondo comma dell'articolo 2, proponiamo una riformulazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 2, per far chiaro che è vero sì che l'interpretazione della norma di diritto e la valutazione del fatto sono ambiti nei quali deve spaziare il magistrato, libero da preoccupazioni anche di ordine psicologico, ma è vero pure che noi dobbiamo enucleare e fissare per quanto possibile - attraverso quella che, con espressione alla moda, è chiamata «tipizzazione» - le ipotesi nelle quali, pur vertendosi in tema di interpretazione del diritto e di valutazione del fatto, si riscontra colpa grave del magistrato.

Quindi abbiamo proposto con questo emendamento 2.5 che il raccordo tra le due proposizioni normative venga effettuato nel modo seguente (rileggo il nostro emendamento): «2. Non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge» (o della norma di diritto, come meglio è stato detto dalla Commissione giustizia del Senato) «e di valutazione del fatto, tranne che non configuri colpa grave del magistrato, la quale è costituita da:» e poi seguono le tre ipotesi, cioè la «violazione di legge determinata da negligenza inescusabile», la «affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa...» e via leggendo il nostro emendamento. Questo perchè il magistrato che dovrà applicare la legge trovi chiarito tale aspetto, e lo trovi chiarito in maniera inequivocabile, senza che possa supporsi una totale esclusione della responsabilità dall'area della interpretazione della norma o della valutazione del fatto.

Signor Presidente, siccome nella versione dell'emendamento 2.1, presentato dall'Ufficio di Presidenza della 2ª Commissione, non si parla più di violazione della legge, ma si parla di disapplicazione della norma vigente o di applicazione di norma non più vigente perchè abrogata, io mi permetterei di svolgere qualche ulteriore riflessione su questo aspetto. Sia anzitutto chiaro che in tal modo non usciremmo fuori dall'ambito dell'attività interpretativa, perchè anche l'applicazione di una norma abrogata o la disapplicazione - starei per dire la falsa applicazione, come meglio si esprime l'articolo 360, numero 3, del codice di procedura civile - della norma vigente attengono sempre ed unicamente alla sfera dell'interpretazione.

GALLO, *relatore*. Dell'ordinamento, non della norma di legge.

ACONE. Io conosco le valutazioni che sono state fatte in scritti anche recenti di grande rilievo teorico sul punto, conosco questa preferenza per una formula come quella della disapplicazione, che meglio circoscrive l'ambito entro il quale l'attività interpretativa del magistrato può assurgere a fattispecie costitutiva di una responsabilità per colpa grave dello stesso, e mi rendo conto che questo è il punto focale, centrale, l'essenza stessa, direi, della legge. Quindi, anche se la mia preferenza va verso la formula da me e dal senatore Casoli ribadita con l'emendamento 2.5 - con senso di responsabilità politica, come Gruppo che vuole contribuire ad una rapida emanazione di una legge sulla responsabilità civile dei magistrati, e facendo ogni riserva per il futuro, nel caso si dovesse riprendere in esame questa legge - abbiamo ritenuto di poter accedere, in via molto graduata e non senza forti perplessità, a questa nuova formulazione che utilizza il concetto di disapplicazione della norma vigente.

Onorevoli colleghi, chiedeva poco fa l'amico e compagno Corleone: come può il giudice non conoscere tutte le leggi, quando il cittadino è responsabile, almeno limitatamente al campo penale, della ignoranza delle leggi? Questo ci porta, signor Presidente, ad un tema molto grave e molto attuale, alla proliferazione delle leggi e all'applicazione del vigente principio che l'ignoranza della legge non scusa. Non vorrei aprire una parentesi troppo ampia, ma vi sarebbe tanto da dire sulla attuale effettività di questo principio; ma, restando nei limiti e nell'ambito della discussione della legge sulla responsabilità civile, voglio dire al collega Corleone di non pensare che l'ipotesi della disapplicazione di una norma vigente sia un'ipotesi rara e che l'ipotesi dell'applicazione di una norma abrogata sia un'ipotesi di scuola: si tratta di fatti colposi che possono accadere a qualsiasi magistrato. Vi sono delle materie - per tutte citerò quella delle calamità naturali - in cui la ricerca della norma applicabile è pressocchè impossibile, data la colluvie di leggi che sul punto possono avere disposto in vari momenti. Il discorso potrebbe essere ripetuto per la disciplina vincolistica delle locazioni, per la disciplina dei contratti di lavoro, per l'urbanistica e così via. Non siamo di fronte a ipotesi di scuola, laddove l'altra espressione che, ripeto, è da me ancora preferita, rende delicato il problema della sua delimitazione rispetto ai vizi deducibili con i mezzi di impugnazione e, segnatamente, con il ricorso per cassazione.

Ora, quale che sia la scelta che quest'Aula farà, penso che su tale aspetto avremo chiarito che l'attività interpretativa delle norme di diritto e di valutazione del fatto non è estranea all'ambito dell'errore colpevole del giudice, che induce la sua responsabilità per colpa grave. Ciò anche se, nell'emendamento presentato dalla Presidenza della Commissione, è stato tolto l'inciso: «tranne nei casi di colpa grave». A mio giudizio questo collegamento resta anche nella formulazione predisposta dalla Presidenza della Commissione e che anch'io ho sottoscritto.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che proposito, senatore Misserville?

MISSERVILLE. Signor Presidente, vorrei fare una comunicazione all'Assemblea, anche se si tratta di una notizia ormai comunemente acquisita.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, che tipo di comunicazione vuol dare all'Assemblea? Le comunicazioni all'Assemblea le rende la Presidenza del Senato o il Presidente del Consiglio dei ministri. Non vi sono altri che fanno comunicazioni.

MISSERVILLE. Vorrei porre all'attenzione della Presidenza l'opportunità di sospendere questa seduta dal momento che il Governo è dimissionario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Senato, secondo il pensiero della Presidenza, deve essere informato delle decisioni del Presidente della Repubblica per il tramite costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. Sino a quando il Presidente del Consiglio dei ministri non avrà reso le sue comunicazioni, il Senato non può che proseguire i suoi lavori, secondo l'ordine del giorno previsto. (*Applausi dalla sinistra*).

LIPARI. Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento 2.1, analogamente a quello relativo all'articolo 1-*bis* approvato questa mattina, è stato predisposto sulla base di una larga intesa tecnica dall'intero Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* LIPARI). Esso intende realizzare una formulazione più propria e corretta del testo dell'ultimo comma dell'articolo 2. Mi richiamo alle osservazioni che il collega Acone ha svolto in sede di discussione generale quando ha osservato che questa più corretta formulazione non intende in alcun modo ripristinare, sotto diversa specie, la formula ibrida e per certi versi non facilmente comprensibile del cosiddetto «provvedimento abnorme», bensì evitare il rischio che la dizione «grave violazione di legge» possa innescare nel sistema un elemento di squilibrio. Posto che la violazione di legge, quale che sia il suo grado di gravità, è un possibile esito del procedimento interpretativo della legge eliminabile attraverso il ricorso per cassazione, introdurre nel sistema della legge sulla responsabilità civile dei magistrati un'ipotesi di colpa grave legata alla violazione di legge, insinua il sospetto (o quanto meno l'ambiguità interpretativa) che, all'esito di un procedimento che ha condotto all'annullamento di una sentenza in cassazione, possa residuare, in capo al soggetto vittorioso in quella sede – ove l'effetto dannoso del giudizio di merito non sia integralmente eliminabile attraverso l'annullamento della decisione – lo strumento ulteriore di un'azione di responsabilità nei confronti prima dello Stato e poi del magistrato per determinare una possibile ulteriore riparazione.

Ecco qual è la ragione in base alla quale si è ipotizzata una formula, quale quella dell'emendamento 2.1, che mi sembra in qualche misura assorbente di altri emendamenti al riguardo illustrati nel corso di questo pomeriggio. Ad esempio, l'emendamento 2.32, illustrato con vivacità e chiarezza dal collega Corleone – che ipotizza, come ipotesi autonoma di responsabilità per colpa grave, l'emanazione di un provvedimento concernente la libertà della persona assunto fuori dai casi consentiti dalla legge –

riguarda una fattispecie che, mentre potrebbe lasciare qualche dubbio ove rimanesse la formulazione «violazione di legge», risulterebbe sicuramente assorbita ove dovesse accogliersi la formula di cui all'emendamento che sto ora illustrando, proposto dai membri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia. Certamente, in questo caso, si determinerebbe un'applicazione di legge inesistente e, quindi, la fattispecie indicata da Corleone troverebbe più congrua disciplina.

Direi che dall'esemplificazione che può essere tratta dall'emendamento 2.32 si evince, in una fattispecie molto significativa ed incisiva, la maggiore proprietà della formulazione avanzata con l'emendamento 2.1.

È chiaro che una previsione di questo tipo dovrebbe responsabilizzare in prospettiva anche la nostra attività parlamentare: molto spesso, infatti, cadiamo nella tentazione di non preoccuparci delle norme che una nuova disciplina va ad abrogare, e ci limitiamo ad inserire la formula generale di chiusura dei testi legislativi in cui si dice che sono abrogate tutte le norme precedenti incompatibili; questo è certamente un modo per scaricare sulla responsabilità dell'applicatore della legge quella che, invece, dovrebbe essere una responsabilità di chi questa legge formula. Sono comunque d'accordo con il collega Acone che il testo da noi proposto implica una formulazione tecnicamente più propria, ma certamente non spaventosamente riduttiva.

Per quanto invece riguarda le fattispecie del fatto, la Commissione si è limitata ad aggiungere al testo licenziato dalla Camera dei deputati la specificazione «purchè la circostanza di fatto sia stata dedotta o rilevata», puntualizzazione che mi sembra necessaria perchè di fronte a processi che oggi si celebrano sulla base di una documentazione di molte centinaia di migliaia di pagine, non può offrirsi ad una delle parti del processo la possibilità di riesumare *a posteriori* un documento, sia pure offerto formalmente al timbro dell'ufficio di cancelleria, ma in nessun modo utilizzato nel dibattito processuale, per riagganciarvi poi un'ipotetica fattispecie di responsabilità. (*Interruzione del relatore, senatore Gallo*). Raccogliendo in positivo l'interruzione dell'onorevole relatore, sono però sicuro che la stessa formulazione della Camera, ove correttamente letta, non avrebbe dovuto condurre ad un risultato interpretativo di questo segno (almeno per il processo penale). Tuttavia, la specificazione che abbiamo d'intesa ritenuto di introdurre vuole in qualche modo evitare rischi di strumentalizzazione (certamente possibili, almeno nel giudizio civile). Collegando come già era stato più volte richiamato nella mattinata di oggi questo tipo di emendamento a quello che, sempre stamattina, abbiamo approvato introduttivo dell'articolo 1-*bis* (ma che andrà collocato nella legge dopo l'articolo 15, in una posizione cioè successiva), si realizza a mio avviso un equilibrio tra due momenti significativi della disciplina certamente migliorativo rispetto al testo licenziato dalla Camera. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, comincerò ad esprimere i miei pareri seguendo l'ordine del fascicolo.

L'emendamento 2.11 propone di sostituire l'articolo 2 con norma che, in

caso di produzione di un danno ingiusto non riparabile o comunque non riparato con i mezzi di impugnazione, quando sia stato cagionato da un comportamento o da un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o con colpa nell'esercizio delle sue funzioni, ipotizza immediatamente e direttamente l'azione nei confronti del magistrato stesso. Lo stesso emendamento prevede poi l'azione diretta per diniego di giustizia e per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche quando – si specifica con riferimento al testo e della Camera e della Commissione – tali danni non derivino da privazione della libertà personale. Si aggiunge poi che: «La responsabilità si estende allo Stato, l'azione contro il quale può essere esercitata indipendentemente da quella proposta nei confronti del magistrato».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già illustrato nella relazione scritta e in sede di replica qual è la filosofia generale di questo provvedimento che, muovendo da un principio di solidarietà e di ripartizione del rischio, fa carico allo Stato del risarcimento del danno che è stato provocato da un comportamento, atto o provvedimento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; e si è anche illustrata la ragione per la quale l'azione diretta nei confronti dello Stato, che presuppone la causazione attraverso il comportamento, atto o provvedimento del magistrato di un danno obiettivamente ingiusto, sia tuttavia condizionata all'esistenza di criteri di imputazione soggettiva rappresentati dal dolo o dalla colpa grave.

L'emendamento 2.11 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers invece trasforma profondamente il sistema, così come emerge dal disegno pervenutoci dalla Camera e da quello redatto dalla Commissione e lo fa in pretesa maggiore aderenza alla norma costituzionale dell'articolo 28. Non voglio ripetere quanto più volte ho avuto occasione e di scrivere e di dire nel corso di questa discussione. L'articolo 28 si limita a disporre l'esigenza di una responsabilità civile del dipendente dello Stato – e quindi anche del magistrato – per tutti gli atti compiuti in violazione della legge, ma non specifica, lasciando alle leggi ordinarie tale specificazione, le fattispecie, i modi e le forme attraverso cui la sua responsabilità viene concretamente posta in essere.

Nel sistema del testo pervenutoci dalla Camera e di quello approvato dalla Commissione giustizia del Senato si è ritenuto che l'azione nei confronti dello Stato valga a stabilire un primo momento di ristoro per il cittadino che è stato vittima di un provvedimento ingiusto doloso o gravemente colposo. La responsabilità civile del magistrato, che è sempre, ad avviso di chi parla, responsabilità diretta, si estrinseca nei confronti dello Stato che, rispetto al magistrato autore del comportamento, ha la cosiddetta azione di rivalsa. Tutto questo sul filo di una premessa di carattere dogmatico-interpretativo che sta nella rottura di quella inaccettabile equazione tra sanzione, e quindi responsabilità civile, e obbligo di risarcire il danno. In conclusione esprimo parere contrario sull'emendamento 2.11.

In senso altrettanto contrario mi esprimo per ciò che concerne l'emendamento 2.12, ugualmente presentato dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers.

CORLEONE. Vorrei che il terzo comma dell'emendamento 2.12 venisse posticipato in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge. In tal caso il

relatore può rimandare l'espressione del suo parere per questa parte dell'emendamento.

GALLO, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo perchè la *sedes materiae* più acconcia è proprio quella dell'articolo 4.

Sono lieto e ringrazio il senatore Corleone dell'interruzione perchè rende più scorrevole tutta la discussione.

Mi volevo soffermare in modo particolare sul secondo comma dell'emendamento 2.12: «I magistrati non sono responsabili per l'interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla lege o per la ricostruzione di fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte». Già in Commissione avevo avuto occasione di esprimere il mio dissenso rispetto ad una formulazione che ripropone l'ispido problema della validità – se esiste – di norme sulla interpretazione e di norme di interpretazione. Pertanto, questa formulazione che parla di irresponsabilità soltanto allorquando l'attività interpretativa è condotta secondo i criteri stabiliti dalla legge rappresenta un inutile superfetazione che non contribuisce alla chiarezza del dettato legislativo.

Egualmente quando l'emendamento parla di valutazione di prove ritualmente assunte: anche in questo caso mettiamo sul tappeto un problema estremamente delicato quale quello della utilizzabilità o meno della prova illegittimamente assunta, rispetto al quale esistono prese di posizione, sia giurisprudenziali, sia dottrinali, estremamente discordi.

Nel formulare il parere sull'emendamento 2.12, limitato ai primi due commi, devo pertanto esprimere avviso negativo.

Mi occupo ora di un emendamento estremamente interessante, il 2.2 presentato dal collega Onorato. Questo emendamento rappresenta, per così dire, l'altro verso della medaglia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi pregherei adesso di un minimo di attenzione perchè siamo arrivati al cuore di questo problema.

Il dato più confortante è che questo disegno di legge che stiamo valutando coglie veramente nel segno, perchè quando un disegno di legge viene contrastato per opposte, simmetriche e speculari ragioni, si può avere una confortevole fiducia che lo stesso raggiunga una linea di medietà tutto sommato più che soddisfacente. Nella critica al testo formulato dalla Camera, e ripreso su questo punto dalla Commissione, si passa dalla proposta dell'azione diretta nei confronti del magistrato alla proposta, che mi aveva trovato perfettamente consenziente su un piano di elaborazione dottrinale e personale seppure al servizio del mio Gruppo, dell'azione diretta nei confronti dello Stato avulsa da ogni valutazione, considerazione e rilevanza di elemento psicologico di imputazione del comportamento produttivo del danno ingiusto da parte del magistrato.

L'emendamento del senatore Onorato prevede inoltre in quali casi si abbia la qualificazione del danno ingiusto: indiscutibile violazione di legge, travisamento del fatto, applicazione di una legge non vigente ovvero la disapplicazione di una legge vigente. Tutte queste esemplificazioni mi trovano assolutamente d'accordo nella misura in cui illustrano perspicuamente cosa si intende per danno ingiusto, ma ritengo che siano niente altro che esemplificazioni di una possibilità di applicazione di una qualifica giuridica che si compendia (come nell'articolo 2043 del codice civile, al quale ho fatto più volte riferimento) nella valutazione della figura di

qualificazione giuridica della ingiustizia. Pertanto, signor Presidente, poichè l'emendamento 2.2, che ha alle spalle una tradizione ed un bagaglio culturale quanto mai interessanti e validi, non è rispondente alle finalità che in questo momento si vogliono perseguire con il presente disegno di legge, il relatore è costretto ad esprimere parere contrario.

Nell'emendamento 2.13, presentato dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, si dice che chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello stesso per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale. Si tratta, in questo caso, di una variante dell'emendamento poc'anzi esaminato. Tuttavia, occorre prendere in considerazione un paio di concetti contenuti in questa proposta di modifica che meritano un approfondimento.

Nell'emendamento 2.13 si parla, come ripeto, di danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione. Ebbene, il relatore ha già espresso, sia in Commissione che nella relazione scritta, il proprio rifiuto nei confronti della menzione della non avvenuta riparazione o della non riparabilità con i mezzi ordinari di impugnazione, poichè ha tema che si faccia, sul piano normativo (certo non sul piano delle prospettazioni ideologico-culturali-dogmatiche di ciascuno di noi), una inammissibile confusione tra l'azione di risarcimento, che mira puramente e semplicemente al ristoro del danno patrimoniale, o in certi casi non patrimoniale, e il mezzo di impugnazione, latamente inteso, con il quale si mira a rimuovere l'atto che ha prodotto il danno. Infatti, il più delle volte il mezzo di impugnazione non ha nulla a che fare con il ristoro del danno che si è già verificato (e che, ovviamente, deve essersi verificato per costituire oggetto di una domanda di riparazione). Comprendo perfettamente la ragione di stretta logica giuridica che sta dietro questa locuzione; credo però che su di essa potremo più vantaggiosamente ritornare, senatore Corleone, quando si esaminerà l'articolo 4, cui lei stesso opportunamente accennava poco fa.

C'è un secondo profilo dell'emendamento 2.13 sul quale intendo soffermarmi, anticipando in tal modo il parere del relatore sugli intelligenti emendamenti presentati dai colleghi del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Si parla, nell'emendamento in questione, della risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali non soltanto (per i danni patrimoniali) quando siano la conseguenza della privazione della libertà personale, ma in ogni caso; anzi, si ha addirittura la preoccupazione di specificare la validità di questa previsione anche quando i danni non derivino da privazione della libertà personale.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, dirò subito che la proposta di ampliare il campo della risarcibilità ogni volta che il pregiudizio derivi da un provvedimento ingiusto, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 2, ad ogni ipotesi di danno non solo patrimoniale ma anche non patrimoniale, è una proposta oltremodo suggestiva. Rendiamoci conto, però, che ci muoviamo nell'ambito di un sistema che, malgrado la norma di chiusura del codice civile alla fine del Titolo dedicato ai fatti illeciti («La legge stabilisce i casi in cui il danno non patrimoniale è risarcibile») ha di fatto un'unica norma, per

quanto mi consta - professor Vassalli, mi corregga se sbaglio - che immediatamente ed espressamente configura la risarcibilità del danno non patrimoniale. Si discute in giurisprudenza e in dottrina sulla risarcibilità del danno non patrimoniale in ipotesi di lesione del diritto al nome o all'immagine; ci sono state anche alcune pronunce coraggiose ed intelligenti al riguardo, ma sul piano normativo restiamo bloccati all'articolo 185 del codice penale.

Ora, consideriamo che, attribuendo una responsabilità civile al magistrato in ogni caso in cui il danno sia effetto di un illecito penale, la risarcibilità, in questa ipotesi, del danno non patrimoniale è fuori discussione, e allora si tratta di vedere se sia esatto allargare la sfera della risarcibilità del danno non patrimoniale rispetto alle ipotesi considerate, nel disegno sottoposto alla vostra approvazione, di derivazione da privazione della libertà personale.

Vi chiedo se a questo punto, stabilendo il principio generale che qualsiasi comportamento produttivo di danno ingiusto da parte di quel particolare organo dello Stato che è il magistrato conduce al risarcimento del danno non patrimoniale (oltre che di quello patrimoniale, naturalmente), non si venga a creare - stavolta sì - forse una situazione di sperequazione o di squilibrio costituzionale, perchè ci chiediamo per quale motivo danni non patrimoniali imputabili a comportamenti di organi dello Stato diversi dal magistrato debbano essere al di fuori della sanzione civile della risarcibilità quando abbiano natura non patrimoniale.

D'altra parte tutti sentiamo che i casi più salienti, i casi in cui più energicamente emerge la necessità della tutela di una sfera che non è meramente patrimoniale sono quelli in cui si è verificata la limitazione della libertà personale e pertanto mi trovo costretto a proferire parere negativo sull'emendamento 2.13, del quale però non mi nascondo l'enorme forza di suggestione che esso contiene. Può probabilmente rappresentare un utile incitamento a riprendere in discussione la materia quando dovremo occuparci (ed è un tema sul quale ritorno perchè sta particolarmente a cuore alla Commissione giustizia e a questa Assemblea) di uno degli aspetti più delicati del nostro ordinamento giuridico: la responsabilità dei pubblici agenti nei confronti della pubblica amministrazione. Allora in un disegno globale - e di nuovo la globalità vuole costituire uno dei punti di riferimento di queste mie prese di posizione - non è una fuga in avanti, non è una comoda evasione: è puramente e semplicemente il desiderio, la speranza, il vagheggiamento del rispetto di quei principi a cui giustamente facciamo riferimento e per i quali giustamente (e la ringrazio delle parole che aveva avuto poc'anzi, senatore Corleone) ci accaloriamo.

Esprimo parere ugualmente negativo nei confronti dell'emendamento 2.14, che rappresenta una modulazione su un tema diverso di quella che è l'idea già avanzata e sviluppata negli emendamenti che ho avuto occasione di illustrare.

Il comma 1, nell'emendamento 2.15 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, si propone che venga sostituito con la norma seguente: «Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione,» - e in proposito valgono le considerazioni già svolte - «per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando...», e via dicendo. La novità di

questo emendamento sta nel comma 1-*bis* in cui si pone il dovere, per il magistrato il cui comportamento o provvedimento giudiziario si assume abbia cagionato il danno ingiusto, di partecipare al giudizio di risarcimento proposto nei confronti dello Stato.

Le ragioni che mi conducono a prendere posizione sia contro la proposta di azione immediata e diretta nei confronti del magistrato quando si assuma come causa del provvedimento ingiusto un suo atteggiamento doloso o colposo, sia nei confronti della proposta che considera la esperibilità dell'azione nei confronti dello Stato indipendentemente dalla assunzione di criteri di colpevolezza soggettiva, mi portano evidentemente e in maniera che più logicamente collegata alle premesse non potrebbe essere, a dover prendere posizione negativa – e me ne duole – anche nei confronti di questo emendamento 2.15, perchè il comma 1-*bis*, che ne costituisce la novità centrale, rappresenterebbe puramente e semplicemente una forma di azione diretta nei confronti del magistrato, in una, però, con l'azione promossa nei confronti dello Stato.

L'emendamento 2.6 del senatore Zecchino si muove nell'ambito della soppressione dei criteri di imputazione soggettiva per l'esperimento dell'azione nei confronti dello Stato. Cari colleghi, quando io mi trovo a dovere parlare contro proposte di questo tipo – l'ho già detto a proposito dell'emendamento avanzato dal senatore Onorato e devo ripeterlo per quanto concerne l'emendamento del senatore Zecchino – sono abbastanza imbarazzato, perchè mi trovo in buona sostanza a dover compiere un sacrificio intellettuale, cioè a dover rinunciare a qualche cosa alla cui produzione avevo, credo, per primo qui contribuito; però le osservazioni sulla sistematica (e abbandono quel brutto termine di «impianto» che confesso di aver utilizzato per primo e del quale veramente chiedo venia all'Assemblea e alla Commissione per averlo tante volte inflitto)...

COVI. C'è stato anche il termine «architettura», però, nella relazione.

GALLO, *relatore*. È vero: nella relazione ho parlato anche di «architettura».

BATTELLO. C'è stata anche la «sistemica»! (*Commenti del senatore Signori*).

GALLO, *relatore*. Chi è senza peccato? (*Ilarità*).

Volevo dire che in queste circostanze mi trovo sempre in una situazione di profondo imbarazzo; però, la necessità di mantenere una coerenza sistematica a questo disegno che noi confidiamo possa venire – lasciate che io parli veramente con il cuore in mano – meno brutto di quanto certe volte noi possiamo pensare, avere una sua decorosa linea e dignità, dicevo che il rispetto a questa coerenza mi impone di dover prendere posizione nei confronti della acuta proposta del collega e amico senatore Zecchino.

COVIELLO. È uno zuccherino.

GALLO, *relatore*. No, non è affato uno zuccherino: è la verità.

Al comma 1, l'emendamento 2.16 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers propone la soppressione delle parole: «ovvero per diniego di giustizia»; è una soppressione che si spiega nel quadro di una

sistematica in cui il diniego di giustizia rientra poi per altra veste e quindi ne parleremo a suo tempo.

È lo stesso discorso che si era fatto poc'anzi per altro loro emendamento. Io riconosco che tutti gli emendamenti del Gruppo federalista europeo ecologista sono così organati in una visione sistematicamente unitaria e compatta che questi concatenamenti sono fatalmente imposti: non sono delle prese di posizione come vengono, ma ubbidiscono a un disegno generale. Quindi parere negativo sull'emendamento 2.16.

L'emendamento 2.18, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, riproduce la soppressione delle parole «patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale». È questo il tipo di emendamento che veramente mi lascia più perplesso, perchè si parlerebbe puramente e semplicemente di risarcibilità del danno, senza specificare se si tratta di danno patrimoniale o non patrimoniale e, quindi, facendo carico alla giurisprudenza di elaborare il contenuto effettivo della norma. E il contenuto effettivo della norma, ove si parlasse puramente e semplicemente di risarcimento del danno senza specificazioni, non potrebbe essere che quello della fedeltà alla clausola generale di cui all'articolo 2043 del codice civile e, siccome a norma di tale clausola generale, è risarcibile civilmente soltanto il danno patrimoniale, arriveremmo ad una riduzione della sfera di risarcibilità ai soli danni patrimoniali in ogni caso.

L'emendamento 2.8 dei colleghi Filetti e Misserville, illustrato con tanta sagacia, ripropone le questioni che ho or ora finito di trattare. Così come l'emendamento 2.17 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, che propone la soppressione delle parole: «che derivino da privazione della libertà personale». Quindi parere negativo sia per l'emendamento 2.8 che per l'emendamento 2.17.

L'emendamento 2.4, dei senatori Acone e Casoli, (è bene che certe cose siano dette chiaramente) propone niente di meno che la soppressione del secondo comma dell'articolo 2. Perchè dico niente di meno? Perchè il comma secondo è quello in cui viene ribadita la non responsabilità per attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Come relatore ho avuto sempre la preoccupazione di contemperare i princìpi discendenti in materia di responsabilità dagli articoli 27 e 28 con i princìpi discendenti dagli articoli 101 e 104. Allora, che proprio in un disegno che tratta della responsabilità civile dei magistrati non si faccia parola della totale libertà dell'attività interpretativa del magistrato, intesa nel modo che ho avuto occasione di esporre vuoi nella relazione scritta vuoi nella replica di ieri, vale a dire come affidamento di un determinato contenuto concreto alla proposizione linguistica costitutiva della proposizione normativa e come su questa attività non possa muoversi appunto di sorta al magistrato al di fuori di quelli che sono posti in essere con i mezzi di impugnazione, è punto troppo fermo perchè, almeno da questa parte, lo si possa mettere in discussione.

L'emendamento 2.19, del senatore Corleone e di altri senatori, ripete il concetto enunciato nell'emendamento 2.4. Ovviamente le considerazioni che ho dovuto sviluppare si applicano anche a questa proposta soppressiva.

Nell'emendamento 2.5, i senatori Acone e Casoli ripropongono al primo comma la non responsabilità per l'attività di interpretazione della legge e per la valutazione del fatto, con ciò rimanendo nel solco delle affermazioni contenute vuoi nel disegno di legge approvato dalla Camera, vuoi in quello

proposto dalla Commissione, salvo che – e qui non vorrei dare agli onorevoli colleghi l'impressione di fare questioni di lana caprina, ma le parole sono estremamente decisive nelle cose del diritto – l'attività di interpretazione e di valutazione del fatto non configuri colpa grave del magistrato; colpa grave che poi viene definita come violazione di legge, affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa, eccetera. Il succo dell'emendamento proposto dai senatori Acone e Casoli si riassume tutto nelle due parole «tranne che», vale a dire si considerano le ipotesi di colpa grave come ipotesi che fanno eccezione alla libertà di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto sancite all'articolo 2.

Ritengo che la tipicizzazione, operata nel testo sul quale dobbiamo esprimere il nostro parere, delle fattispecie di colpa grave non abbia nulla a che vedere con l'attività interpretativa. Una formulazione del tipo «tranne che nei casi di colpa grave» appare mirabilmente idonea ad abbattere gli steccati che devono esistere tra definizione del momento di interpretazione o valutazione del fatto e definizione della colpa grave. Quest'ultima, vuoi intesa come grave violazione di legge, vuoi come non applicazione o disapplicazione, è qualcosa che non ha concettualmente nulla in comune con l'attività di interpretazione; si muove e si colloca su un piano nettamente distinto il cui rispetto si coniuga perfettamente con quello dell'asserita e ribadita libertà interpretativa da parte del giudice.

Quindi devo esprimere a malincuore parere negativo nei confronti dell'emendamento 2.5.

BOATO. Senatore Gallo, lei sta dicendo no, a malincuore, a tutti gli emendamenti.

GALLO, *relatore*. Questo le dimostra quanto è profondo il mio strazio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non raccolga, senatore Gallo.

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, quando l'interruzione è così garbata come quella del senatore Boato, è una gioia raccoglierla. Certo che dico a malincuore, perchè respingere i prodotti intellettuali di intelligenze chiare e limpide, come quelle che si sono esercitate in questa discussione, per una persona che esercita il mestiere di insegnante è sempre qualcosa che effettivamente ripugna, perchè apprezziamo tutto ciò che vi è dietro certe proposte e certe affermazioni. Il mio «a malincuore» non è una formula di stile; sulle formule di stile torneremo in seguito perchè dobbiamo fare tutto il possibile affinchè siano messe al bando.

BOATO. Il problema è che lei, senatore Gallo, a malincuore ha dovuto accettare molte cose.

GALLO, *relatore*. L'emendamento 2.25, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 del testo al nostro esame con il seguente: «2. Il magistrato non è perseguibile, in sede civile, per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi compiuta nell'esercizio dell'attività giudiziaria». Non vi è menzione della valutazione del fatto e mi preoccupa molto la sottolineatura «in sede civile» che lascerebbe pensare

che il magistrato possa essere perseguibile oltrechè in sede disciplinare – e su ciò, in taluni casi, siamo d'accordo – anche in sede penale.

La limitazione contenuta nell'inciso, quindi, «in sede civile» mi sembra gravemente preoccupante e fuorviante e certo, io ritengo, fuori dalla *ratio* perseguita dai presentatori dell'emendamento 2.25.

L'articolo 2 viene poi ancora modificato dall'emendamento 2.26, sempre del senatore Corleone e di altri colleghi, sostituendo questa volta alle parole «valutazione del fatto» le altre «prove ritualmente assunte». Quindi il magistrato non è ritenuto responsabile per la valutazione che egli compie di prove ritualmente assunte. Qui debbo richiamarmi nuovamente a quanto ho già detto circa la inopportunità di rifarci in norme del genere a quelle regole di interpretazione, di assunzione, di utilizzazione delle prove il cui regime è fra i più discussi del nostro ordinamento processuale. Anche questo dovrà costituire oggetto di una precisazione quanto mai prossima. Il parere è in conclusione negativo sugli emendamenti 2.25 e 2.26.

Passando ora all'emendamento 2.9 dei colleghi Filetti e Misserville che il relatore apprezza, devo dire che in esso si riscontra un'approssimazione al testo varato dalla Camera dei deputati e a quello della Commissione, laddove, parlando di «fatto», si sostituisce alle parole «valutazione del fatto» le altre «valutazione critica del fatto e delle prove». Colleghi del Movimento sociale – Destra nazionale, vorrei prospettarvi questa situazione: non c'è dubbio che quando si parla di valutazione si parla di valutazione critica perchè non sarebbe tale una valutazione che critica non fosse. L'aggettivo quindi, in questo caso, come mi viene opportunamente suggerito dall'amico Leonardi, mi sembra pleonastico. (*Interruzione del senatore Misserville*). Voi avete aggiunto le parole: «e delle prove». Io mi chiedo però come si può pervenire alla valutazione del fatto (parliamo di un fatto processualmente rilevante, colleghi senatori) se non attraverso la ricostruzione che di questo fatto viene operata tenendo conto del materiale probatorio. Non è possibile parlare di valutazione di un fatto se non tenendo presente che ciò che processualmente rileva è ciò che processualmente viene provato. Parlando di fatto, ovviamente, ci si riferisce anche alle prove che permettono di ricostruire il fatto. Comunque (*Interruzione del senatore Misserville*), collega Misserville, soppresso l'aggettivo «critica» che mi sembra superfluo, il relatore non ha nulla in contrario all'accoglimento di tale emendamento e si rimette all'Assemblea sembrandogli forse anche opportuno che si possa dire chiaramente che anche sul governo delle prove, entro certi limiti, il magistrato non può essere ritenuto responsabile.

MISSERVILLE. Grazie.

GALLO, *relatore*. L'emendamento 2.20 del collega Corleone e di altri senatori riprende quasi alla lettera una parte dell'emendamento Acone di cui mi sono occupato poc'anzi, quando al comma secondo vuole aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che nelle ipotesi di colpa grave». Ciò che ho detto a proposito della formulazione, equivalente sul piano linguistica «tranne che nei casi di colpa grave», mi pare che valga, pari pari, per questo emendamento.

Dell'emendamento 2.7 del senatore Zecchino dovremo occuparci per il rinvio che viene effettuato al comma 7; lo stesso vale per l'emendamento 2.27, presentato dai colleghi Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers.

Intanto comunque esprimo parere contrario su entrambi.

L'emendamento 2.10, presentato dai senatori Filetti e Misserville, propone una definizione delle fattispecie di colpa grave imperniata sulla violazione di legge determinata da negligenza o da difetto di professionalità; sull'affermazione, determinata da negligenza, di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento; sulla negazione, determinata da negligenza, di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento; infine – e questo è il punto che mi sembra degno della maggiore attenzione – sull'assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui questa è espressamente richiesta dalla legge.

Per quanto concerne il concetto di violazione di legge, che nel testo approvato dalla Camera e in quello licenziato dalla Commissione giustizia deve essere determinata da negligenza inescusabile, non vedo i vantaggi di una sostituzione che viene puramente e semplicemente ad aggiungere il difetto di professionalità, che, quando raggiunga una certa consistenza, si può far rientrare senza sforzi eccessivi nella qualifica di negligenza inescusabile.

L'assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui questa è espressamente richiesta dalla legge è una precisazione di carattere esemplificativo di fattispecie che possono essere riportate o sotto la rubrica della grave violazione di legge (perchè, quale maggiore violazione di legge vogliamo avere allorquando si abbia l'assenza o la grave insufficienza della motivazione?) o, accettando l'emendamento presentato dal senatore Covi, sotto l'etichetta della disapplicazione di legge vigente. C'è una legge che fa carico di motivare un provvedimento in modo sufficiente: se si motiva in modo insufficiente o addirittura si omette la motivazione, non si applica la legge.

È vero che, come mi fa osservare il senatore Misserville, nella lettera *d*) dell'emendamento 2.10 c'è la soppressione della negligenza inescusabile come causa dell'assenza o della grave insufficienza della motivazione. Senatore Misserville, proprio nell'ipotesi da lei così ben esemplificata la negligenza inescusabile è *in re ipsa*. Laddove la legge faccia carico di motivare e di motivare sufficientemente, non posso ipotizzare una violazione di legge così caratterizzata che non si riporti se non a grave negligenza. Ciononostante il discorso concernente la motivazione è degno di essere ripreso; nel frattempo esprimo parere negativo sull'emendamento in esame.

L'emendamento 2.1, presentato dai senatori Covi, Lipari, Salvato, Acone e Onorato, propone una ridefinizione delle fattispecie di colpa grave, e alla formulazione imperniata sulla grave violazione di legge sostituisce quella di disapplicazione di legge vigente o di applicazione di legge non vigente, in entrambi i casi determinata da negligenza inescusabile.

La lettera *b*) prevede inoltre: «L'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento», con la clausola finale «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata», clausola che compare anche in chiusura della lettera *c*).

Onorevoli colleghi, a questo proposito si è parlato di formulazione riduttiva addirittura rispetto al testo della Camera fatto proprio dalla Commissione. A me non pare perchè quando si tenga presente ciò che concettualmente distingue quello che possiamo chiamare atto di interpretazione, dal momento in cui si ha la grave violazione di legge, vale a dire quando un interprete si pone fuori di un determinato disposto contrassegna-

to da una certa proposizione normativa (e non parlo dell'interpretazione del diritto o dell'ordinamento globalmente considerato perchè è stato mio sforzo concentrare sempre questi momenti sulla singola norma di diritto), mi pare sia più rispondente ad una esigenza di facile comprensibilità parlare di applicazione di legge non vigente perchè in questo si traduce l'uscir fuori dall'ambito dei significati accordati alla proposizione normativa, o di disapplicazione di legge vigente, in quanto a questo di nuovo si riporta l'uscir fuori dall'ambito dei significati attribuibili a una certa proposizione normativa.

Questa formulazione presenta inoltre il vantaggio che la distinzione tra mera violazione di legge e applicazione di legge non vigente o disapplicazione di legge vigente è entrata – come avevo già avuto occasione di rilevare nel corso dei lavori della Commissione giustizia – nell'uso giurisprudenziale: per esempio in alcune pronunce della Corte costituzionale che, dovendo prendere posizione in ordine ad un problema di ripartizione di poteri, decide di entrare nella materia in quanto vi è stata, non una violazione ma una disapplicazione della legge. Questa terminologia è quindi già entrata nella legge vivente e viene a stagliare con ogni chiarezza il significato che volevamo dare alla violazione di legge.

C'è chi dice che in questo modo si riduce la norma in termini veramente esigui. Credo che non sia assolutamente vero perchè la congerie di norme cui dà vita il nostro ordinamento è tale e tanta che l'applicazione o la disapplicazione sono quanto mai possibili, ma soprattutto è possibile che ad un certo testo normativo venga attribuito un significato cui non si può pervenire neanche dilatando al massimo il potere di espansione logica del significato della proposizione linguistica. Questi casi sono così frequenti e li ritroviamo così frequentemente nella pratica quotidiana che mi sembrerebbe cattivo gusto indulgervi.

Vi è infine la clausola finale: «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata». Anzitutto è chiaro che il fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa o risulta incontrastabilmente dagli atti del processo deve essere collegato causalmente alla produzione del danno ingiusto. Su questo primo problema si può quindi fare fin d'ora sufficiente chiarezza: se il fatto affermato o negato nelle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'emendamento 2.1 non è in connessione causale con la produzione del danno, siamo evidentemente fuori della rilevanza agli effetti dell'azione propositiva della domanda di ristoro.

Il collega Lipari ha illustrato molto attentamente le ragioni che portano alla clausola di chiusura: «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata», muovendo dalla preoccupazione (molto comune e che aduggia su parecchi nostri lavori e su molte nostre riflessioni in materia) che nasce dall'esperienza dei cosiddetti maxi processi: migliaia e migliaia di incartamenti ed il timore ed il pericolo che la risultanza in positivo o in negativo del fatto dipenda da una circostanza annidata nelle pieghe di un fascicolo macroscopico non rilevata o non dedotta. Il meccanismo che, per quanto riguarda il penale, è stato introdotto con riferimento alla specificazione degli atti che si danno per letti e alla espressa sanzione di nullità che consegue alla inutilizzazione di atti di cui non si fosse data lettura nei modi e nelle forme specificatamente indicati, mi pare renda superflua questa clausola di chiusura. Ad ogni modo, il relatore non ha nulla contro una formulazione che specifichi quello che però, a suo avviso, sarebbe già contenuto nel testo, laddove si dice: «risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento».

MISSERVILLE. Dedotta da chi?

GALLO, *relatore*. Questo sempre che si intenda il processo così come oggi è regolato. La domanda «dedotta o rilevata da chi?» evidenzia la necessità di un complemento di agente. Per parte mia, direi: dedotta dalla parte, rilevata può essere anche dal giudice nell'uso del suo potere - nei limiti in cui ancora lo possiede - di disposizione autonoma della prova. Il parere del relatore è quindi favorevole all'emendamento 2.1. Lo stesso relatore raccomanda, tuttavia, ai proponenti di sopprimere la clausola finale: «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata». La preoccupazione che ne nasce è forse eccessiva e può dar luogo, oltretutto, all'impressione che si voglia annidare in questa clausola una sorta di svirilizzazione del significato preciso che una norma del genere deve avere.

L'emendamento 2.28, presentato dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, propone la soppressione, al comma 3, lettera *a*), della parola: «grave». Nel comma 3 si parla, tra l'altro, di violazione di legge e ho già significato, sia nella relazione scritta che nella replica di ieri, i motivi che mi inducono ad attenermi, ove dovesse rimanere la formulazione: «grave violazione di legge», al testo della Camera. Naturalmente, se sarà accolto, come è parere del relatore, l'emendamento Covi, Lipari, Salvato, Acone e Onorato, questo emendamento cade.

Con l'emendamento 2.23 si propone di inserire, dopo le parole: «di legge», al comma 3, lettera *a*), le seguenti parole: «compresa la violazione delle competenze». Vorrei rilevare che o nell'uno o nell'altro caso siamo sempre in ipotesi di grave violazione, o di applicazione o di disapplicazione. Di nuovo, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad esemplificazioni, le quali tutte illustrano mirabilmente la portata di questa legge ma non si sottraggono all'ambito di applicazione di quelle qualifiche generali sulle quali si impernia la definizione di colpa cosiddetta grave. Quindi il parere è contrario.

Con l'emendamento 2.21, i senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers propongono che al comma 3, lettera *a*), vengano soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile». Qui dobbiamo metterci d'accordo sulla struttura del comportamento colposo. Il comportamento colposo può essere determinato anche dalla pura e semplice violazione di una norma di legge, di una regola o disciplina. Quando si dice però che questa violazione deve dipendere da una negligenza inescusabile si vuole mettere in rilievo che in tutti i casi nei quali operi una situazione di assoluta incolpevolezza della trasgressione nella quale si è caduti - e gli esempi si possono al riguardo moltiplicare - non si ha colpa. Sulla struttura oggettiva di questa colpa normativa rappresentata dalla grave violazione, o dall'applicazione o dalla disapplicazione, a seconda delle due formule in discussione, si innesta cioè questo momento squisitamente soggettivo, psicologico, della negligenza inescusabile. In altre parole, si fa salva l'ipotesi in cui la trasgressione sia dovuta a mero caso fortuito. Quindi esprimo parere negativo su tale emendamento.

Ne consegue anche parere negativo all'emendamento 2.29.

Lo stesso discorso che ho dovuto fare a proposito dell'emendamento relativo alla violazione delle norme in tema di competenza (l'emendamento 2.23 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers) devo fare in

merito all'emendamento 2.22, in cui, con una specificazione di quanto precedentemente detto, non ci si limita a parlare di norme che determinano la violazione delle competenze, ma ci si riferisce espressamente alle competenze per territorio, per materia e per valore. Le considerazioni sopra fatte mi pare valgano a dimostrare quanto questa menzione, di nuovo giusta ma meramente esemplificativa di una situazione che ricade sotto la previsione o della grave violazione o dell'applicazione o della disapplicazione di legge, sia superflua. Quindi esprimo parere contrario sull'emendamento 2.22.

L'emendamento 2.3 del collega Onorato propone di inserire, dopo la parola: «fatto» – e qui mi sono già pronunciato – le parole: «rilevante ai fini del giudizio». Onorevoli colleghi, ho già più volte ripetuto che il quadro normativo entro il quale si colloca questo disegno è dato non soltanto da certe norme costituzionali ma anche da certe norme del codice civile, e in modo particolare mi sono più volte riferito all'articolo 2043, che pone evidentemente l'esigenza di un rapporto causale tra il comportamento che viene dedotto come causante un danno e il danno stesso. Quindi la rilevanza ai fini del giudizio dipende proprio da questa dipendenza causale che ci deve essere tra atto, comportamento e provvedimento e pregiudizio ingiusto.

Quindi parere contrario, signor Presidente, all'emendamento 2.3.

Parere contrario anche all'emendamento 2.24, dove si propone di sopprimere, al comma 3, alle lettere *b*) e *c*), la parola: «incontrastabilmente», riferita alla emergenza di un fatto affermato o negato, in antitesi alle risultanze processuali.

Come il presidente Covi nel corso della lunga discussione in sede di Commissione e di Comitato ristretto ha avuto occasione di rilevare, l'uso del termine «incontrastato» o «incontrastabile» è proprio della legge, e soprattutto del codice di procedura civile, quindi non è un'innovazione rispetto alla quale si debba rimanere perplessi: vuole soltanto sottolineare che non si deve trattare di un fatto opinabile, ma di un fatto che sia decisamente, significativamente, inequivocabilmente smentito, in positivo o in negativo, dalle risultanze processuali.

Quindi, ripeto, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.24.

Circa l'emendamento 2.30, questo viene assorbito dall'emendamento 2.1 dei senatori Covi, Lipari, Salvato, Acone e Onorato, quindi esprimo su di esso parere contrario.

Circa l'emendamento 2.31, che propone di aggiungere alla fine del comma 3 la seguente lettera: «c-*ter*) l'assenza della motivazione dei provvedimenti nei quali la motivazione è espressamente richiesta per legge», vale il discorso che ho dovuto fare ai colleghi del Movimento sociale-Destra nazionale: non v'è dubbio che qui siamo di fronte ad una fattispecie che si riporta o alla violazione di legge o all'applicazione o alla disapplicazione. Esso è quindi di nuovo un momento esemplificativo che può illuminare sulla volontà della legge, ma attenzione: come tutti gli esempi, porta con sè un gravissimo rischio che è quello dell'esclusione. Mentre l'affidamento ad una clausola generale (grave violazione di legge, applicazione o disapplicazione) assicura identità di trattamento a tutte le situazioni che a queste qualifiche possono riportarsi, specificare espressamente date ipotesi di violazioni particolarmente gravi può condurre all'equivoco e le altre rimangono escluse.

Al comma 3, l'emendamento 2.32 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers propone l'aggiunta di una lettera c-*quater*), cioè la

definizione di una fattispecie di colpa grave costituita dall'emanazione di un «provvedimento concernente la libertà della persona assunto fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con una motivazione di stile». Qui il relatore deve dire subito che entra in contraddizione con sè stesso, ma lo fa per motivi che sono aderenti a come le cose realmente si svolgono sul piano dell'amministrazione quotidiana della giustizia. Dico subito che sopprimerei quell'ultima parte: «o con una motivazione di stile», che è menzione estremamente interessante ma che deve trovare una puntuale esplicitazione nei testi del codice di procedura penale o del codice di procedura civile.

Però questo relatore confessa di avere una particolare debolezza per la inclusione di questa lettera c-*quater*), che contempla il provvedimento in tema di libertà personale assunto fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Ci troviamo di fronte a un'ipotesi così grave e talora ricorrente - non dicó così spesso - da meritare il rischio di quella che mi potrà essere imputata come una resa alla purezza di sistema e di riconduzione al principio che anima il sistema, ma che sotto il profilo pratico mi sembra apprezzabilissimo. Quindi, parere favorevole, purchè sia soppressa l'espressione finale: «o con una motivazione di stile» (*Commenti dei senatori Corleone e Boato*).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.34, presentato dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, il parere è negativo. Voglio sottolineare che mi sembra improprio ricollegare il momento di interpretazione e di applicazione della legge al momento di specificazione delle fattispecie di colpa grave.

PRESIDENTE. In attesa di fornire comunicazioni all'Assemblea, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 19,50*).

Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Presidente del Senato ha ricevuto la seguente lettera dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Roma, 10 febbraio 1988

All'onorevole Presidente
del Senato della Repubblica

Roma

Onorevole Presidente, la informo che in data odierna, in conseguenza della situazione politica venutasi a determinare, ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del Gabinetto da me presieduto.

Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere.

Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

F.to Giovanni Goria».

Informo inoltre che il Presidente del Senato, senatore Spadolini, ha convocato la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. La riunione si terrà a Palazzo Giustiniani.

Invito i Presidenti dei Gruppi parlamentari ed i Vice Presidenti a prendere parte a tale riunione.

In attesa delle comunicazioni che verranno date in relazione alla riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,55, è ripresa alle ore 21,10*)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con le dimissioni del Governo, l'attività del Senato (legislativa, di controllo e di indirizzo) viene sospesa, secondo una costante prassi, conforme ai principi generali dell'ordinamento costituzionale, che considera il Governo interlocutore indispensabile del Parlamento.

Pertanto, dopo l'annunzio delle dimissioni e prima che il Governo abbia ottenuto la fiducia, l'Assemblea e le Commissioni possono essere convocate solo per lo svolgimento di attività legislativa correlata a precise scadenze costituzionali o per gli adempimenti inerenti agli *interna corporis*.

L'interruzione dell'attività non riguarda le indagini conoscitive già autorizzate, relativamente alla fase istruttoria. Per quanto concerne, in particolare, le audizioni di Ministri, di Sottosegretari e di funzionari da essi dipendenti, nonchè di dirigenti di enti pubblici sottoposti al loro controllo, si dovrà aver cura – da parte delle Commissioni competenti – di evitare richieste il cui soddisfacimento possa determinare il superamento del limite degli «affari correnti» per il disbrigo dei quali il Governo dimissionario rimane in carica.

L'aggiornamento dei lavori parlamentari determinato dalla crisi governativa non interrompe, infine, il decorso dei termini previsti dall'articolo 139-*bis* del Regolamento, per l'espressione dei pareri parlamentari su atti del Governo da parte delle Commissioni, le quali sono pertanto autorizzate a pronunciarsi al riguardo.

Per quanto concerne l'esame dei documenti di bilancio per il 1988, ricordo che la Camera dei deputati ha trasmesso nella giornata odierna il disegno di legge finanziaria. A norma dell'articolo 126 del nostro Regolamento, il deferimento di tale provvedimento alla 5ª Commissione e alle Commissioni chiamate ad esprimere in sede consultiva il proprio parere, non può che avvenire congiuntamente al deferimento del bilancio dello Stato, attualmente ancora all'esame della Camera dei deputati.

Ad eccezionale, limitata deroga a quanto sopra ricordato, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, presieduta dal Presidente del Senato, senatore Spadolini, ha convenuto a larghissima maggioranza sulla proposta avanzata dallo stesso Presidente del Senato che l'Assemblea prosegua nell'esame del provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati.

Il Presidente del Senato, pur prendendo atto del dissenso manifestato dal Presidente del Gruppo federalista europeo ecologista, ha deciso che l'Assemblea prosegua e concluda l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, in considerazione della necessità di rispondere alle esigenze espresse

in occasione della tornata referendaria dello scorso autunno e, soprattutto, della necessità di adempiere a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1987, n. 332, che, nel prevedere il ritardo nell'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni legislative oggetto dei *referendum*, ha reso improcrastinabile una pronuncia del Parlamento entro il 7 aprile del corrente anno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 497 del 9 dicembre 1987.

L'Assemblea proseguirà, pertanto, nella seduta pomeridiana di domani alle ore 16,30 e, se necessario, in quella di venerdì 12 febbraio alle ore 9,30, l'esame del suddetto provvedimento. A conclusione della seduta di domani pomeriggio verranno altresì discussi i presupposti di costituzionalità dei decreti-legge sulla proroga degli sfratti (Senato n. 842) e sulla sanità (Senato n. 844): e ciò anche qualora non sia ancora concluso l'esame del disegno di legge sulla responsabilità dei magistrati. La seduta di venerdì proseguirà poi sino alla conclusione dell'esame del provvedimento sui magistrati.

Nel corso della prossima settimana, con una seduta prevista per la giornata di mercoledì 17 febbraio, alle ore 16,30, saranno esaminati il decreto-legge recante proroga di termini (Senato n. 752 – scade il 29 febbraio 1988) e quello in materia di pubblico impiego (Senato n. 753 – scade il 29 febbraio 1988).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti ed esprimere ai colleghi, i motivi del dissenso di cui lei ha dato atto, dissenso per il quale la decisione della Conferenza dei Capigruppo, su questa che lei ha definito «eccezionale, limitata deroga», non è stata presa all'unanimità, ma con la ferma opposizione del Gruppo federalista europeo ecologista.

Intendo dire che ritengo gravissima questa eccezionale e limitata deroga ad una prassi che ha solo pochissimi precedenti, peraltro presi sempre rigorosamente all'unanimità. È stato detto che sta decorrendo un termine, che è quello della facoltà, vorrei sottolinearlo, di sospendere gli effetti del *referendum* per consentire al Parlamento di deliberare; una facoltà firmata dal Presidente della Repubblica, ma deliberata dal Consiglio dei ministri. Possiamo sostenere oggi che il Governo, che ha deciso l'esercizio di questa facoltà, è ininfluente, non ha titolo, non ha voce su questo disegno di legge che è un disegno di legge ordinaria. Mi chiedo come potrà domani il ministro Vassalli esprimere il parere di un Governo dimissionario sugli emendamenti presentati: egli che, nella pienezza dei poteri del Governo, può in qualsiasi momento presentare emendamenti e subemendamenti, sostenerli e chiedere il conforto dell'Assemblea, egli che, teoricamente, può chiedere la convocazione del Consiglio dei ministri per proporre la fiducia del Governo su un articolo di questo disegno di legge, e che, invece, domani si troverà a rappresentare un Governo che non esiste più.

Il precedente che si vuole instaurare è gravissimo per un altro motivo. Stiamo entrando in un momento di crisi di governabilità delle nostre istituzioni e del nostro sistema. Allargare la sfera dei poteri di legislazione del Parlamento significa contribuire a far sì che le crisi vengano considerate ordinarie, fisiologiche e ininfluenti sull'attività legislativa; significa dare una

mano all'andazzo corrente e qualunquista per cui, in fondo, l'Italia va bene, anzi va meglio, se non vi è un Governo. Si sospenderanno gli scioperi nei servizi per mancanza di interlocutori, il Parlamento legiferera sulle cose importanti e, seppure non vi saranno i disegni di legge ordinari, vi saranno comunque i decreti-legge. E dunque, evviva la crisi di Governo!

È la prima volta, a mia conoscenza, che una decisione che lo stesso Presidente definisce «eccezionale, limitata deroga» viene presa non all'unanimità. Voglio sottolineare quest'aspetto, compagni comunisti, senatore Filetti. Ci è arrivata dai banchi della destra un'accusa di «ascarismo» perchè avremmo promosso il *referendum* sulla responsabilità dei giudici. Voi non avete esitato a dare il vostro consenso ad una decisione che crea un precedente che oggi danneggia il Gruppo che io rappresento, ma che vale anche per il Gruppo comunista, per quello missino ed anche per qualsiasi altra opposizione in quest'Aula: anche per quella democristiana perchè anche loro, prima o poi nella storia di questa democrazia, è scritto che dovranno passare all'opposizione.

È ancora più grave, inoltre, che una decisione che modifica un calendario deciso all'unanimità venga comunicata senza essere messa ai voti. Vi era un calendario deciso all'unanimità, e si decide che il calendario già stabilito - e quindi l'organizzazione dei nostri lavori - prosegua, come se nulla fosse avvenuto. Capisco che in momenti di questo genere in cui si devono piegare Regolamento, norme di legge e Costituzione ad esigenze che non so bene come definire, si finisce per essere estremamente disinvolti su tutto: ma per far ciò si deve passare sopra al voto ed io non porrò questioni di richiami al Regolamento solo perchè voglio lasciarvi, intera, la responsabilità di tutto questo. Non voglio essere io a farvi votare su una decisione del genere; voglio lasciare agli atti che avete modificato una decisione unanime e non sentite il bisogno di sottoporre la vostra decisione al voto del Parlamento nonostante non si tratti di una decisione unanime.

Devo infine fare con forza due affermazioni. Si dice che si è creato un vuoto legislativo. Ma non esiste vuoto. Noi abbiamo responsabilmente concorso nel legiferare su una disciplina particolare per i magistrati; se però si arrivasse al termine dell'8 aprile non esisterebbe un vuoto legislativo: non esiste per i magistrati così come non esiste per gli altri funzionari dello Stato. E non esiste vuoto giuridico in questo paese perchè esistono Corti di giustizia ed esiste una Corte costituzionale. Mancano poi ancora due mesi all'8 aprile, e noi dobbiamo dare per scontato che una crisi di Governo debba durare due mesi?

Voi dite che sta decorrendo un termine costituzionale, ma, se questo principio è valido, allora non dimentichiamo anche il termine fissato al 28 febbraio per l'esercizio provvisorio. Anche questo è un termine costituzionale, perchè deciso da una legge del Parlamento che fissa la scadenza dello esercizio provvisorio a tale data.

A questo proposito io vorrei porre una questione che non è stata discussa nella Conferenza dei Capigruppo; nella lettura del comunicato riscontro una affermazione che trovo inquietante. Si è fatto riferimento al disegno di legge finanziaria, e si è affermato che non si può discutere disgiuntamente del bilancio che la Camera non ha ancora trasmesso. Ma che significa questo? Che quando il disegno di legge di bilancio arriverà, discuteremo il disegno di legge finanziaria in assenza del Governo? Ma siamo matti! Voglio chiarire che questo punto non è stato discusso nella Conferenza e sottolineare che sì il

bilancio è un atto dovuto nella prassi del nostro Parlamento, ma che il giorno in cui la legge finanziaria ed il bilancio inizieranno l'*iter* – e su questo voglio un chiarimento da parte del Presidente – emergeranno l'incongruità, l'assurdità di questo modo di procedere e di comportarsi.

Aggiungo infine con pacatezza ma anche con molta fermezza che il nostro Gruppo si riunirà per valutare la situazione. Si parla di atto dovuto, lo ripeto, ma quale atto dovuto? Si sta facendo una legge che il mio Gruppo ritiene anticostituzionale, perchè viola l'articolo 28 della Costituzione e muove in direzione contraria al *referendum*, e voi mi chiedete di contribuire a questo atto dovuto! Quale atto dovuto? Quello di andare contro la volontà espressa dall'elettorato l'8 e il 9 novembre?

Ci riserviamo allora di valutare se è il caso di continuare a dare – come abbiamo fatto fino ad ora – il nostro contributo responsabile e costruttivo ad un dibattito che sembra unicamente ormai indirizzato a non tener conto di Regolamenti, Costituzione, norme e convivenza parlamentare e democratica in questa Aula. (*Applausi dai senatori del Grupo federalista europeo ecologista*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Spadaccia.

CORLEONE. Sì Presidente, a norma però dell'articolo 55 del Regolamento mi pare che sia possibile intervenire anche se lo ha già fatto il Capogruppo.

PRESIDENTE. Non c'è una discussione su quanto ho comunicato, quindi si può svolgere solo un intervento per Gruppo.

CORLEONE. Di fronte ad una situazione così straordinaria, che, nelle comunicazioni che ci sono state fatte, viene presentata come di eccezionale deroga, mi pare che l'impedire ad un senatore della Repubblica di prendere la parola sia un atto che conferma la gravità delle scelte operate dalla Presidenza del Senato. Decida lei comunque, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, il Regolamento prescrive che può prendere la parola solo un rappresentante per Gruppo, e per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Spadaccia. Non posso pertanto darle la parola.

Naturalmente la Presidenza prende atto delle considerazioni svolte, anche delle riserve e delle critiche, e conferma le proprie decisioni.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che il Parlamento in seduta comune resta convocato per domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 10, con l'ordine del giorno già comunicato nella seduta antimeridiana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(VENTURI, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna*).

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 11 febbraio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (748).

PECCHIOLI ed altri. – Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (434).

COVI ed altri. – Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (469).

ACONE ed altri. – Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato (483).

ONORATO ed altri. – Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (573).

FILETTI ed altri. – Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (628).

INIZIATIVA POPOLARE. – Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (757).

SPADACCIA ed altri. – Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (758).

POLLICE. – Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (766).

II. Deliberazioni, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (842).

2. Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria (844).

La seduta è tolta (*ore 21,30*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 76

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FABBRI ed altri. - «Divieto durante gare e manifestazioni di usare volatili o altri animali in genere per il tiro al volo» (698), previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 8 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Vienna il 19 marzo 1985» (668), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con Protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981» (669), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983» (672), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ALBERICI ed altri. - «Sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, aumento degli organici (docenti e non docenti), nuove modalità concorsuali, provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984» (486), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

FERRARA Pietro. - «Insegnamento dell'educazione sanitaria nella scuola media inferiore» (692), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

TORNATI ed altri. - «Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e San Salvo» (289), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: «Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia» (623), *con il seguente nuovo titolo:* «Procedure per il cambiamento di cognome per ragioni di tutela della sicurezza personale».

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Alfonso Persichella di Cerignola (Foggia) chiede che, in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego, sia istituita la qualifica di vicario del primo dirigente (*Petizione* n. 49);

il signor Piero De Cristoforo di Roma chiede che, in sede di esame del disegno di legge n. 232 - concernente la nuova disciplina dei trapianti di organo - non si prescinda dall'assenso del donatore (*Petizione* n. 50).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni

PERTINI, SARAGAT, BOBBIO, VALIANI, MANCINO, FABBRI, COLOMBO, TAVIANI, SPADACCIA, CARIGLIA, SCEVAROLLI, DE GIUSEPPE, COVI, BOATO, FASSINO, DUJANY, BONO PARRINO, PIERRI, RIGO, POLI, CAPPUZZO, AGNELLI Arduino, NATALI, DELL'OSSO, GALLO, BISSI, CASSOLA, MARIOTTI, MORA, PIZZOL, MANZINI, FOGU, SIRTORI, CUTRERA, BOSCO, CORLEONE, ZANELLA, INNAMORATO, STRIK LIEVERS, ALIVERTI, ORLANDO, MAZZOLA, MARNIGA, BUTINI, TAGLIAMONTE, SANTALCO, SIGNORI, FERRARA Pietro, CASOLI, PAGANI, GUIZZI, ACONE, VITALONE, ROSATI, MORO, FONTANA Elio, DIANA, MANIERI, DI LEMBO, LAURIA, D'AMELIO, EMO CAPODILISTA, CANDIOTO, SANTINI, PERUGINI, PIZZO, LIPARI, CITARISTI, CHIMENTI, ZITO, CECCATELLI, PICANO, VERCESI, GOLFARI, DIPAOLA, SARTORI, CORTESE, FONTANA Walter, PERRICONE, MELOTTO, NIEDDU, BERNARDI, IANNIELLO, BEORCHIA, VENTURI, IMPOSIMATO, GIACOMETTI, MANCIA, CAPPELLI, GUZZETTI, COCO, LOMBARDI, ACQUAVIVA, FORTE, GEROSA, ANDÒ, GENOVESE, BOMPIANI, GIAGU DEMARTINI, GIUGNI, SALVI, PARISI, FONTANA Alessandro, DE CINQUE, KESSLER, DEGAN, DE VITO, MURMURA, CONDORELLI, DE ROSA. - Il Senato,

ricordato e ribadito:

il contenuto degli ordini del giorno approvati dal Senato della Repubblica il 1° ottobre 1986 (9.1751.3) e accolti alla Camera dei deputati il 17 dicembre 1986 (9/4029/1, 2, 3) in occasione della discussione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, nei quali, in particolare, s'invitava il Governo a sostenere la proposta di affidare un

esplicito mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989;

le posizioni più volte assunte a sostegno del progetto di trattato dell'Unione, approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984, in particolare con la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati lo stesso 14 febbraio 1984 (6-00018),

ricordato, altresì:

che il pensiero e l'opera di Altiero Spinelli e, in particolare, la convinzione secondo la quale «non c'è oggi alcun grande problema concernente l'economia, la moneta, il collegamento solidale del nostro sviluppo con quello dei paesi più poveri del mondo, la difesa, l'ecologia, lo sviluppo scientifico e tecnologico, l'universalità della cultura che possa essere ancora affrontato seriamente ed esclusivamente con criteri e strumenti nazionali», sono divenuti patrimonio storico e politico della maggioranza delle forze politiche e sociali nei paesi d'Europa;

che la maggioranza dell'opinione pubblica europea, come dimostrano i sondaggi dell'Eurobarometro, si pronuncia a favore di una stretta integrazione politica europea e per il rafforzamento delle istituzioni comunitarie;

il costo della «non Europa» derivante dalla mancata eliminazione dei controlli doganali ai confini intracomunitari, dalla mancata armonizzazione delle norme e degli *standards*, dagli effetti di scala sul prezzo di costo dovuti alle dimensioni ridotte dei mercati nazionali, dalla duplicazione delle misure di controllo e sorveglianza, dalla duplicazione dei programmi di ricerca e di investimento e dalla necessità di coprire i rischi di cambio nel caso di transazioni tra gli Stati della Comunità e soprattutto dalla mancanza di una politica istituzionale comunitaria degli affari esteri e della difesa;

l'esistenza di un «*deficit* democratico» nelle istituzioni comunitarie derivante dal trasferimento, a livello comunitario, di competenze appartenenti precedentemente ai Parlamenti nazionali, cui non ha corrisposto l'attibuzione di reali poteri legislativi e di controllo al Parlamento europeo eletto a suffragio universale;

rilevato che, mentre il mondo economico e finanziario ha avviato per proprio conto forme di integrazione europee, le istituzioni comunitarie si mostrano incapaci di adeguarsi alle necessità di governo del mercato unico previsto per il 1992;

considerato:

che, nonostante quanto premesso, la crisi delle istituzioni comunitarie e la paralisi del processo di integrazione politica ed economica dell'Europa rischiano di mettere in discussione gli stessi risultati raggiunti faticosamente in questi ultimi anni;

la immediata necessità, di contro, di un rafforzamento democratico delle istituzioni comunitarie e, in particolare, l'urgenza di riavviare il processo di revisione dei trattati;

inoltre, la necessità che l'Europa possa ufficialmente parlare, in particolare nel difficile scenario internazionale, anche con una sola ed autorevole voce;

evidenziato, infine, che, in attesa della definizione, da parte del Parlamento europeo, di un nuovo assetto istituzionale delle Comunità realmente democratico, è necessario ed urgente che in via transitoria venga

demandato agli eletti del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei dodici Stati membri il compito di eleggere i presidenti del Consiglio e della Commissione,

impegna il Governo ad operare perchè il Consiglio europeo adotti i seguenti provvedimenti per la loro esecuzione e ratifica da parte degli organi competenti:

1) conferimento al Parlamento europeo, che sarà eletto a suffragio universale nel giugno 1989, del compito di aggiornare, entro lo stesso anno, la proposta di nuovo trattato per l'Unione europea, ovvero per gli Stati Uniti d'Europa, già approvato dal Parlamento europeo;

2) elezione del Presidente del Consiglio europeo, avente parimenti le funzioni di copresidente del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, nel luglio 1989, da parte del Parlamento europeo e degli eletti nei Parlamenti dei dodici paesi membri, riuniti in Stati generali dei popoli europei, sotto la Presidenza del Presidente del Parlamento europeo (il Presidente del Consiglio europeo resterà in carica per tre anni non prorogabili);

3) elezione del Presidente della commissione da parte del Parlamento europeo e degli eletti nei Parlamenti dei dodici paesi membri, riuniti in Stati generali dei popoli europei, sotto la Presidenza del Presidente del Parlamento europeo (la commissione da lui formata dovrà ottenere la fiducia sul suo programma da parte del Parlamento europeo e resterà in carica per tre anni);

4) esame della possibilità di coinvolgere simbolicamente nelle sue elezioni i membri dell'Assemblea del Consiglio d'Europa di Stati non facenti parte della CEE che ne facessero domanda;

5) destinazione tendenziale di un importo pari al 2 per cento dei bilanci nazionali della difesa dei dodici Stati membri per la promozione e per la difesa dei diritti civili ed umani previsti dal «terzo paniere» degli accordi di Helsinki, a partire dal 1990.

(1-00014)

Interpellanze

SCARDAONI, BERLINGUER, NESPOLO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che, in data 27 novembre 1987, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, su proposta del Ministero dell'ambiente, la Valle Bormida area ad elevato rischio ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed ha fissato le direttive per la formazione del piano di risanamento, la cui responsabilità primaria resta, sempre ai sensi della legge n. 349, del Ministero dell'ambiente, ma con l'intesa con le regioni Piemonte e Liguria;

preoccupati per il grave ritardo con cui si è proceduto sinora, tenendo conto che il termine per l'approvazione del piano è fissato nella stessa delibera del Consiglio dei ministri per il 31 luglio 1988;

considerato che lo schema di protocollo di intesa inviato dal Ministero alle regioni Piemonte e Liguria non risponde alle richieste di ampio coinvolgimento delle forze sociali, economiche, degli enti locali, delle forze della scienza e della cultura, delle associazioni ambientaliste alla fase di elaborazione del piano;

preoccupati, altresì, della cresente tensione che si sta determinando tra le popolazioni della zona, con gravi conseguenze per la normalità della

vita democratica e per le pericolose contrapposizioni tra settori e parti della stessa Valle Bormida, con danni in primo luogo per le istituzioni,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali siano state le vere ragioni che hanno sinora impedito di dare concreto avvio alla fase di studio del piano di risanamento;

quali siano le ragioni per le quali, contrariamente alle diffuse richieste, non sono state coinvolte nello studio le università di Torino e Genova;

se non si ritenga, infine, di dover rivedere l'articolo 5 del protocollo di intesa Ministero-regioni, separando, per quanto riguarda i soggetti da convenzionarsi, la fase di studio da quella di esecuzione del piano, procedendo quindi, pur avendo riguardo alle energie locali, agli operatori e alle imprese delle regioni, con l'indispensabile trasparenza e garantendo nella elaborazione del piano la obiettività che il caso richiede.

(2-00094)

TORNATI. - *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente.* - Premesso:

che esistono gravi rischi di una incombente smobilitazione del sistema ferroviario delle Marche, mentre ci sono possibilità di un suo potenziamento, in direzione sia della modernizzazione del corridoio plurimodale nazionale previsto dal piano generale dei trasporti, sia di una rete di trasporti locali che risponda alle esigenze delle modalità, del riequilibrio territoriale e della salvaguardia ambientale;

che lo smantellamento del sistema ferroviario delle Marche è iniziato con la chiusura della linea Fano-Urbino e rischia di proseguire, in base ai decreti ministeriali di classificazione delle linee interne, con la sospensione dell'esercizio di altre linee;

che i ritardi dei lavori sul quinto corridoio plurimodale (Roma-Alto Adriatico) concorrono a caricare la linea ferroviaria Falconara-Rimini, già sovraccarica, in quanto corre entro popolosi abitati, mentre il Governo continua a rifiutare quel provvedimento di liberalizzazione della A 14 (autostrada adriatica) che potrebbe nell'immediato risolvere i problemi della intollerabile congestione sulla statale costiera,

l'interpellante chiede di conoscere:

a) se, con la chiusura della linea Fano-Urbino, non si proceda in contrasto con il piano generale dei trasporti, con l'esigenza del riequilibrio territoriale della provinciale Pesaro-Urbino e con la preminente necessità della salvaguardia dell'ambiente;

b) se non sia ipotizzabile un prolungamento dell'asse Civitanova-Albacina e Fabriano-Pergola fino a Sant'Arcangelo di Romagna, attraverso la riapertura della Fano-Urbino, così da avere un itinerario che interconnetta le aree interne e sia valida alternativa alla linea costiera;

c) se il Governo intenda realizzare una complessiva valutazione di impatto ambientale delle opere viarie e ferroviarie ipotizzate per le Marche, che interessano in modo rilevante la provincia di Pesaro-Urbino;

d) se il Governo intenda convocare su queste problematiche una conferenza dei servizi che consenta di valutare ogni aspetto del problema e di prendere decisioni coerenti con la volontà delle istituzioni e delle popolazioni.

(2-00095)

TEDESCO TATÒ, SERRI, CONSOLI, BOFFA, GALEOTTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che è prossima la scadenza del contratto di approvvigionamento di oltre cinque milioni di tonnellate di carbone tra Enel e società minerarie del Sudafrica;

che con varie risoluzioni e pronunciamenti di organismi internazionali, in primo luogo l'ONU e quelli europei, i vari paesi ed anche l'Italia sono stati impegnati in una politica d'isolamento e di sanzioni economiche nei confronti del regime razzista sudafricano,

gli interroganti chiedono al Governo di sapere quali decisioni intenda adottare affinchè l'Enel non rinnovi il contratto con il Sudafrica e si approvvigioni presso altri paesi produttori, come, del resto, risulta ampiamente possibile.

(2-00096)

BOATO, SPADACCIA, ACONE, ONORATO, VESENTINI, BERTOLDI, GUIZZI, PIZZOL, POLLICE, STRIK LIEVERS, CORLEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che, in adempimento anche agli impegni contenuti nelle risoluzioni della Camera dei deputati del febbraio 1987, il Governo intende giungere alla conclusione della «vertenza Alto Adige» con la rapida emanazione delle mancanti norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige-Südtirol;

che tutte le componenti politiche del Parlamento, le quali si ispirano al rispetto ed alla tutela dei gruppi linguistici minoritari e delle autonomie locali, auspicano una soluzione della questione con l'affermazione di buone regole di convivenza e di sviluppo democratico, anche in armonia con i princìpi di reciproca tolleranza e di sviluppo dei gruppi e delle singole persone;

che le popolazioni tedesca, italiana e ladina dell'Alto Adige attendono che il Governo eserciti l'attività di delegazione legislativa con equilibrio e saggezza, anche in conformità alle norme di diritto internazionale;

che la procedura adottata dal Ministro per gli affari regionali, nella trattativa e nella elaborazione delle ultime norme di attuazione, ha suscitato, soprattutto nelle forze politiche più impegnate nel dialogo per la convivenza e la pacificazione tra i gruppi, profondi dissensi in quanto il Ministro ha scelto quale unico interlocutore il partito della Südtiroler Volkspartei ed ha escluso con scelta assai contestabile, anche sotto il profilo del diritto internazionale (si confronti l'accordo De Gasperi-Grüber), non solo dalle trattative politiche, ma anche dalla mera informazione sui termini degli accordi, tutte le altre rappresentanze politico-istituzionali delle popolazioni interessate;

che i risultati di un siffatto modo di procedere, per quanto è consentito di sapere attraverso indiscrezioni di stampa o echi provenienti dall'interno della Südtiroler Volkspartei, genererebbero gravi alterazioni nelle regole dell'ordinato funzionamento delle istituzioni (amministrazione pubblica, giustizia e scuola) in provincia di Bolzano;

che conseguenze particolarmente negative sull'unità della giurisdizione, sulla libertà di difesa, nonchè sulla stessa tutela della lingua tedesca e

ladina, produrrebbero le discusse norme di attuazione in materia di uso della lingua nell'amministrazione e nella giustizia, le quali, secondo il testo elaborato dal Ministro, si articolerebbero sui seguenti presupposti:

1) la connessione tra dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico resa al censimento e l'obbligo di uso della stessa lingua nel processo;

2) la coazione alla rinuncia all'uso della propria madre-lingua per l'imputato che scelga un difensore il quale usi negli scritti difensivi una lingua diversa;

3) l'obbligo di possedere il «patentino» di conoscenza linguistica per esercitare l'ufficio del giudice laico nelle corti di assise;

4) le limitazioni nella facoltà di scelta della lingua per il gruppo ladino e infatti, contro ogni necessità scolastica o pedagogica, verrebbero introdotte nella scuola pubblica alcune gravi limitazioni al diritto del genitore alla iscrizione dei propri figli nelle scuole e negli asili,

gli interpellanti chiedono di sapere:

a) se le «indiscrezioni» corrispondano alle reali intenzioni dell'Esecutivo;

b) se il Governo non ritenga che le consultazioni, precedenti alla formulazione delle norme, vadano estese con reale efficacia a tutte le rappresentanze delle popolazioni di lingua tedesca, italiana e ladina, rispettando così il pluralismo politico e linguistico;

c) quando e con quali modalità il Governo intenda adempiere all'impegno di cui alle risoluzioni approvate alla Camera dei deputati nel febbraio 1987 e informare esaurientemente il Parlamento della attività preparatoria all'emanazione delle norme;

d) se non si ritenga che le norme di attuazione da emanare debbano dare pratica applicazione ai princìpi della piena tutela della identità linguistica dei cittadini della provincia di Bolzano, della loro libertà nella scelta dell'uso della lingua da impiegare nell'amministrazione e nei processi, dell'insopprimibile diritto all'integrità della difesa, da esercitarsi sia nella forma verbale che, ovviamente, nella forma scritta della unità della giurisdizione;

e) se, ferma restando la necessità di equilibrio tra diritti parimenti irrinunciabili alla propria lingua e alla propria difesa, non si ritenga indispensabile predisporre in ogni caso una adeguata attrezzatura degli uffici giudiziari per il processo bilingue;

f) se non si consideri necessario affermare il principio della piena disponibilità dei genitori di iscrivere i propri figli alle scuole e agli asili, senza limitazioni ispirate alla divisione dei gruppi ed a forzate regolamentazioni etniche, ma soltanto nel rispetto dell'articolo 19 dello statuto di autonomia.

(2-00097)

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, degli affari esteri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* – Premesso:

che le recenti rivelazioni sui traffici illeciti di materiale radioattivo, con il coinvolgimento della società tedesca Transnuklear, della società

Nukem e dell'impianto belga di Mol, sollevano gravissimi interrogativi circa le procedure di riduzione e di smaltimento dei residui radioattivi, anche in relazione a possibili violazioni del trattato di non proliferazione nucleare;

che le rivelazioni sull'attività della Transnuklear hanno portato alla luce vicende finora «ufficialmente ignote» relativamente allo smaltimento delle scorie radioattive della centrale elettronucleare italiana di Caorso;

che, in particolare, è stato accertato che, attraverso l'intermediazione della Nucleco spa e della Nukem, l'Enel ha affidato alla società tedesca il trattamento di tre partite di fusti: la prima nel 1985 (100 fusti da 200 litri, spediti per un *test* di combustione a Mol e all'impianto di Studswick, in Svezia, ma finiti in parte anche al centro sperimentale di Karlsruhe); la seconda nel 1986 (806 fusti, che, secondo alcune informazioni, sarebbero stati già «bruciati» negli impianti di Mol e di Studswick e, secondo altre fonti, sarebbero ancora a Mol in attesa di trattamento); la più recente, nel 1987, per un totale di ben 2.500 fusti, in gran parte ancora in Italia in attesa di trasferimento;

che altri fusti di scorie radioattive provenienti da Caorso risulta siano stati inviati in gran numero (almeno 5.000), attraverso la Breda, all'impianto austriaco di Seibeldorf;

che nulla si sa, invece, del destino finale dei residui già trattati che, secondo informazioni della Transnuklear e della Nukem, sono stati inviati il 29 luglio 1987 alla sede Enea di Casaccia;

che ancora più incerte e contraddittorie sono le notizie ufficiali circa le scorie prodotte dall'«impianto plutonio», attivo alla Casaccia dal 1968 al 1979, come risulta dai seguenti dati:

1) almeno 2.000 fusti di residui solidi a basso contenuto di plutonio sono giacenti presso la Nucleco, in attesa di essere inceneriti nell'impianto di Mol (oggi chiuso);

2) per i residui liquidi a basso contenuto di plutonio sono rimasti insoluti gravi problemi di stoccaggio e di sicurezza nel trasporto, nonostante il concorso di imprese italiane ed estere specializzate;

3) che per i residui solidi e liquidi ricchi di plutonio (300 chili di residui solidi, con 308 grammi di plutonio, e 600 litri di residui liquidi, in cui non è nota la misura del plutonio) è ancora «ignoto» lo stato di conservazione dei fusti nè è stato risolto il problema del trasporto fino agli impianti di trattamento (forse Mol, forse Cadarache, in Francia) e circolano addirittura informazioni contrastanti circa la percentuale di plutonio presente nei residui;

4) non è neppure certo il numero dei fusti affidati alla Nucleco (2.000, come si è detto, secondo alcune fonti; 1.600, secondo altre),

gli interpellanti chiedono di sapere:

a) quali siano stati i contratti stipulati, direttamente o attraverso intermediazioni, tra l'Enel e la Transnuklear, in quali date, con quali termini, per quali quantità e caratteristiche dei residui trattati;

b) se i contratti stipulati siano stati regolarmente eseguiti e quali valutazioni il Governo italiano abbia compiuto a questo proposito in relazione alle rivelazioni sulle gravi irregolarità riscontrate nell'attività della Transnuklear e dell'impianto di Mol;

c) quale sia l'esatta quantità delle scorie radioattive provenienti dalla centrale di Caorso ancora in Italia e quale ne sarà la destinazione;

d) quale sia l'esatta quantità dei residui solidi e liquidi prodotti dall'«impianto plutonio» della Casaccia e dove siano stati finora conservati;

e) quali procedimenti siano stati attivati per il trattamento di tali residui, in particolare con quali garanzie per la sicurezza e per la destinazione finale del plutonio;

f) se il Governo abbia accertato che siano stati finora scrupolosamente rispettati gli accordi internazionali in materia di attività e di materiali nucleari e se ritengta che, almeno in sede comunitaria, sia necessario ormai stabilire procedure e controlli ben più penetranti e trasparenti per prevenire vicende di evidente gravità e pericolosità, come quelle che in queste settimane stanno lentamente venendo alla luce.

(2-00098)

Interrogazioni

BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, LONGO, MACIS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i direttori delle carceri hanno proclamato lo stato di agitazione per rivendicare il diritto di accedere alle cariche direttive presso gli uffici centrali della direzione generale delle case di prevenzione e pena, oggi riservate soltanto ai magistrati;

che tale problema era già emerso davanti al Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione della giustizia (invero, la Commissione giustizia, nella seduta del 15 ottobre 1987, aveva aggiunto un emendamento sulla possibilità, in modifica del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i funzionari dell'amministrazione penitenziaria di essere nominati alla dirigenza degli uffici di detta direzione generale);

che, in tale occasione, il rappresentante del Governo aveva assunto l'impegno di affrontare organicamente il problema;

che, invece, non solo sembra che gli uffici ministeriali, nel predisporre uno schema di decreto concernente il riordinamento degli uffici e dei servizi della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, qualche settimana fa, abbiano assolutamente pretermesso tale ipotesi, ma risulta anche che ai suddetti uffici della direzione generale siano stati assegnati e/o chiamati numerosi altri magistrati;

richiamato il disegno di legge n. 691, a firma Salvato ed altri, avente per oggetto: «Nomina alla dirigenza degli uffici della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda dar corso all'esigenza rappresentata dai direttori delle carceri nonchè dal richiamato dibattito parlamentare;

in che modo sia compatibile con tale indirizzo innovativo il complesso delle suddette iniziative.

(3-00280)

RIVA, ONORATO, ROSSI, CAVAZZUTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'avvocato dello Stato Francesco Guicciardi ha recentemente depositato dinanzi alla Corte costituzionale una memoria per argomentare la posizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, contraria alle istanze proposte dai magistrati che indagano sul fallimento del Banco ambrosiano, relativamente all'esercizio dell'azione penale e all'applicazione di misure restrittive della libertà personale nei confronti di monsignor Marcinkus, amministratore della Banca vaticana IOR (Istituto per le opere di religione);

che la memoria dell'avvocato dello Stato è diretta a sostenere la legittimità costituzionale di un'interpretazione delle norme concordatarie in base alla quale monsignor Marcinkus ha potuto finora sottrarsi al mandato di cattura;

che nella stessa memoria si nega in via generale l'ammissibilità di istanze dirette a provocare una pronuncia della Corte costituzionale in materia di privilegi o immunità penali;

che sulla medesima materia era già stata presentata una interrogazione, in data 29 luglio 1987, senza che il Presidente del Consiglio abbia ritenuto nel frattempo di rispondere,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) per quali ragioni il Presidente del Consiglio abbia incaricato l'avvocato dello Stato di presentare la citata memoria dinanzi alla Corte sostenendo una tesi che risulta gravemente pregiudizievole all'esercizio della sovranità dello Stato sui reati commessi nel territorio della Repubblica;

2) se il Governo intenda assumere collegialmente la piena responsabilità politica per le tesi sostenute nella memoria, in specie per quanto riguarda il rapporto fra princìpi generali del sistema penale e norme concordatarie;

3) se, data l'evidente rilevanza politico-istituzionale della vicenda, il Governo ritenga – ferme restando attribuzioni e competenza della Corte costituzionale sul caso in oggetto – di dover esporre al Parlamento le proprie valutazioni, nonchè i princìpi giuridici e politici che hanno fin qui guidato la sua azione.

(3-00281)

BOLDRINI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ. – *Al Ministro della difesa.* – (*Già* 4-00987)

(3-00282)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABBRI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per avere notizie sulle iniziative in corso per la liberazione dei connazionali Barone Salvatore e Bellini Paolo, sequestrati a Bardar, nei pressi del lago Tana, da miliziani del fronte popolare etiopico mentre erano al lavoro alle dipendenze della ditta Sorige di Traversetolo (Parma), impegnata nell'attuazione di un progetto finanziato dal dipartimento per la cooperazione del Ministero degli affari esteri.

Si fa presente che il sequestro risale al 16 novembre 1986 e che da allora le famiglie non hanno più avuto alcuna notizia dalle autorità italiane.

Si aggiunge che nessuna istruzione o informazione è giunta alla ditta Sorige che pure ha dovuto lasciare precipitosamente il cantiere e le attrezzature esistenti *in loco* con danni e spese rilevanti.

(4-01083)

FABBRI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per sapere se non ritenga di dover promuovere le decisioni necessarie per porre termine alla ingiusta discriminazione di cui sono vittime i pensionati del pubblico impiego che hanno cessato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre 1977.

Infatti a questi pensionati viene negata, ancorchè abbiano uno stato di servizio ultratrentennale, l'indennità pregressa che viene invece riconosciuta a quanti hanno iniziato il pensionamento dopo la predetta data.

La sperequazione appare tanto più iniqua se si pensa che il secondo scaglione di pensionati è beneficiario del trattamento privilegiato ancorchè abbia uno stato di servizio inferiore, per durata di anni e per mansioni svolte, rispetto a quanti hanno lasciato il servizio qualche mese prima.

(4-01084)

SCARDAONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere i motivi che hanno indotto alcuni Ministeri e alcuni istituti di credito di rilevanza nazionale a non riconoscere come valido, ai fini della partecipazione ai concorsi per la copertura di posti di traduttore-interprete, di segretario parlamentare e di impiegato di prima categoria, il diploma di tecnico turistico.

A giudizio dell'interrogante, tale decisione appare profondamente errata, oltre che lesiva dei principi costituzionali, atteso che il diploma sopra citato viene rilasciato dagli istituti statali per il turismo e che detto titolo appare perfettamente confacente alle professioni oggetto dei concorsi medesimi.

(4-01085)

TORNATI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che Gioacchino Rossini, musicista universalmente famoso, è in gran parte sconosciuto o conosciuto in modo distorto, per motivi soprattutto culturali, per cui solo pochissime opere sono restate in repertorio, delle 40 scritte nei primi 37 anni di vita, e che tutto ciò ha formato un sedimento imponente e fitto di capolavori del tutto ignoti ad intere generazioni di spettatori e di studiosi;

che solo alla fine degli anni '60 risalgono le prime «conoscenze» di questo patrimonio, con le prime edizioni critiche di Alberto Zedda, prima per la casa Ricordi, poi per la fondazione Rossini e che inizia allora - grazie a direttori e interpreti all'altezza del compito - la cosiddetta «Rossini *renaissence*» che si concretizza grazie soprattutto al monumentale progetto scientifico-editoriale, elaborato dalla fondazione Rossini di Pesaro e dalla Ricordi di Milano, volto alla pubblicazione dell'opera rossiniana in edizione critica in 80 volumi;

che la vera esplosione internazionale della «Rossini *renaissance*» si accentua con la nascita a Pesaro del Rossini Opera Festival, una manifestazione che si pone esplicitamente come trasposizione teatrale dell'attività scientifica della Fondazione e che è un vero laboratorio di

musicologia applicata avente per obiettivo la restituzione integrale dell'opera sconosciuta del compositore attraverso un'esplorazione sistematica dell'universo sommerso rossiniano (nel 1987 sono state presenti ben 223 testate giornalistiche di ogni parte del mondo);

che il recupero di un autore come Rossini, la cui immagine coincide con quella stessa della nazione, si pone come un dovere nazionale e quindi è un compito primario dello Stato;

che la fondazione Rossini è investita da una grave crisi finanziaria a causa:

1) dell'insufficiente incremento delle entrate rispetto al necessario accrescimento dell'attività di ricerca culturale;

2) della necessità del ripristino dell'*auditorium* Pedrotti;

3) della necessità di rivedere nella parte finanziaria la convenzione con lo Stato per l'uso dei locali destinati al conservatorio Rossini,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quale criterio abbia informato l'azione del Ministro interrogato nel ripartire i contributi statali per il triennio 1987-89 alle istituzioni culturali;

b) in particolare, come si giustifichino gli squilibri evidenti nelle entità assegnate ad alcune istituzioni musicali – tutte prestigiose e degne di grande attenzione da parte dello Stato – che tuttavia penalizzano in modo indiscutibile la fondazione Rossini;

c) in particolare, come si giustifichi l'esiguità di tale contributo, considerato che la fondazione Rossini è un'istituzione che svolge un'attività di ricerca filologica – unica per il livello scientifico del suo programma – con la quale si sta restituendo Gioacchino Rossini al mondo intero mediante la pubblicazione, in edizione critica, della sua *opera omnia*, cui sono stati attribuiti solo 40 milioni.

(4-01086)

CALVI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che, per la ristrutturazione degli impianti saccariferi del Mezzogiorno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha promosso la costituzione di una società nella quale confluiranno tutti gli impianti del Mezzogiorno (si veda il «Sole 24 Ore» del 30 gennaio 1988), ad eccezione di Latina;

che la decisione del Ministro è stata presa in accordo, più probabilmente imposta, con la Finbieticola (società finanziaria di bieticoltori con capitali costituiti da versamenti di quote di prezzo di tutti i bieticoltori, compresi quindi quelli della regione Lazio) e il Corebs (struttura delle centrali cooperative finanziata dallo Stato), in contrasto con la delibera CIPE del 6 agosto 1987 e con la mozione del consiglio regionale del 15 dicembre 1987;

che il programma ipotizzato per lo Zuccherificio di Latina Scalo fa prevedere la cessazione o il forte ridimensionamento dell'attività dello Zuccherificio per la sua trasformazione in lievitificio, a sostegno dell'iniziativa dell'industriale Grechi, che già produce lievito in una fabbrica in Toscana;

che la realizzazione di questo programma determinerà a breve scadenza la forte riduzione del personale fisso (40 unità), l'eliminazione dell'occupazione stagionale connessa con l'attività dello Zuccherificio (200 unità per 80-90 giorni), la perdita per l'agricoltura del Lazio della forte

remunerazione della coltivazione bieticola che si può stimare, in media, intorno ai 4 milioni per ettaro di valore della produzione vendibile (in totale 22-25 miliardi all'anno, a prezzi 1987, per la regione e soprattutto per la provincia di Latina);

che un tale progetto, che sembra sia condiviso dalle organizzazioni agricole (Coltivatori diretti, Confagricoltura e Confcoltivatori, a livello sia nazionale che locale), è inaccettabile soprattutto in presenza di una iniziativa imprenditoriale locale che, sulla base dei risultati produttivi degli ultimi anni, si propone i seguenti obiettivi:

costituire una società, in consociazione con la Finbieticola e la Ribs, per acquisire lo Zuccherificio dalla gestione commissariale e complementare il rinnovo degli impianti, per la parte necessaria, non realizzata dalla precedente gestione (che ne assunse l'impegno nel 1974, quando dovette soprassedere alla chiusura, in cambio dell'autorizzazione a cessare l'attività dello Zuccherificio di Rieti, in quanto la regione Lazio avrebbe dovuto avere in attività uno zuccherificio, tenuto conto del processo di concentrazione degli impianti);

riportare la coltivazione bieticola nella regione ai livelli di 5.550-6.000 ettari, già conseguiti in passato ed in parte già realizzati nel 1987, per la produzione, con carattere stabile, di 3 milioni di quintali di bietole;

assicurare alla regione, come previsto nel 1974, l'attività di una unità produttiva industriale di potenzialità adeguata (l'impianto che, prima del programma del 1974, lavorava 15.000 quintali di bietole al giorno, oggi ha una potenzialità della diffusione di 40.000 quintali nelle 24 ore);

che il progetto di massima si basa sui seguenti dati: costituzione di una società con capitale sociale di 10-12 miliardi, ripartito paritariamente fra l'impresa privata, Finbieticola e Ribs, in analogia a quanto già fatto per gli impianti del Nord con la società ISI ed a quanto previsto per gli impianti nel Mezzogiorno (la quota della Ribs sarà riscattata dagli altri due soci, dopo il quinquennio, come previsto dalla legge);

l'investimento per rilevare lo Zuccherificio dalla gestione commissariale e realizzare in tempi brevi il completamento dell'ammodernamento degli impianti è stimato in 20-25 miliardi (una valutazione più precisa potrà farsi solo dopo una visita allo stabilimento, già chiesta al commissario per la valutazione dell'offerta per la gara);

il finanziamento dell'investimento troverà copertura, oltre che con il capitale versato dai soci, con un prestito della Ribs di almeno 12 miliardi e con i contributi in conto capitale ottenibili con la legge n. 64 per le agevolazioni nel Mezzogiorno;

la redditività dell'investimento è assicurata, sulla base dei prezzi 1987 e degli aiuti, con una produzione di quota A di 330.000 quintali di zucchero e la lavorazione di 3 milioni di quintali di bietole (nel 1987 ne sono stati lavorati due milioni e 800.000 quintali, ottenuti con una superficie a bietole di 5.500/6.000 ettari) (il valore vendibile della produzione, oltre gli aiuti, si stima intorno a 40 miliardi annui, di cui circa 24 miliardi di competenza dei bieticoltori);

l'iniziativa, per potersi concretizzare, deve essere condivisa dagli ambienti agricoli (coltivatori diretti e agricoltori) della regione Lazio e soprattutto della provincia di Latina, da realizzarsi con la partecipazione alla costituenda società della Finbieticola e ciò soprattutto per avere certezza

della consegna della produzione bieticola all'impianto di Latina Scalo e la collaborazione per la stabilizzazione della coltivazione;

l'autorità regionale può stimolare l'iniziativa ed a tal fine deve accertare pubblicamente, con i rappresentanti dell'organizzazione dei produttori agricoli, l'effettiva volontà di intervenire per il mantenimento sia della coltivazione sia dello Zuccherificio, non con dichiarazioni di principio e la ricerca di responsabilità politiche, ma facendo impegnare i rappresentanti legali della Finbieticola a partecipare alla società, tenuto conto degli apporti dati dai bieticoltori del Lazio alla formazione dei capitali della Finbieticola;

un accertamento di una posizione negativa delle organizzazioni agricole e della loro finanziaria metterà finalmente in evidenza che la mancata realizzazione dell'ipotesi proposta dall'imprenditoria locale, per la salvaguardia della bieticoltura regionale e la prosecuzione dell'attività dello Zuccherificio è imputabile alle categorie imprenditoriali agricole ed ai loro rappresentanti e non alle forze politiche;

il rifiuto della Finbieticola a concorrere all'iniziativa con un investimento di circa 4 miliardi, inferiore a quello sostenuto per le altre iniziative, chiarirà anche, una volta per tutte, che i contributi versati per la formazione del capitale dei bieticoltori del Lazio sono stati distratti per altri impieghi senza alcun beneficio per i bieticoltori laziali,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda assumere ulteriori ed idonee iniziative tese a dare continuità all'attività dello Zuccherificio di Latina Scalo, atteso che il Ministro dell'agricoltura, in questa situazione, non può, nella redazione del piano di zona, escludere l'attività dello Zuccherificio di Latina, smentendo la precedente delibera CIPE del 6 agosto 1987, senza determinare iniziative contrastanti delle autorità locali, nè può rifiutare la partecipazione della Ribs alla società che acquisirà l'impianto di Latina Scalo sia con interventi sul capitale che con cessione di prestiti, come è stato fatto per altre iniziative in altre zone ed in misura ben più rilevante.

(4-01087)

MURMURA. - *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per essere informato sugli interventi che, in accoglimento di un articolato progetto da tempo predisposto dell'ufficio del genio civile alle opere marittime di Reggio Calabria, si ritiene di adottare a difesa dell'abitato di Pizzo Calabro, nella frazione Marina, gravemente minacciato, in occasione delle più recenti mareggiate, da erosioni e da frane.

(4-01088)

NEBBIA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che in località Morena (comune di Ciampino, provincia di Roma) si verificano da tempo condizioni di intollerabile degrado ambientale a causa delle emissioni e degli scarichi di un impianto di sverniciatura e di una falegnameria situati in via Lucrezia Romana;

rilevato che tali scarichi provocano continui e densi vapori di toluolo, con esalazioni acri percepite da tutti gli abitanti della zona e che il fosso di Morena, spesso ostruito da discariche abusive e da lavori edili non regolamentari, si è trasformato in un deposito stagnante di residui tossici;

ricordato che gli abitanti della zona hanno più volte manifestato l'esigenza di porre rimedio con urgenza a questa situazione con istanze presentate alla magistratura e alle autorità locali competenti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'ambiente ritenga di potere e dover intervenire al fine di garantire i più elementari diritti alla salute dei cittadini e di imporre il rispetto delle norme vigenti da parte degli imprenditori e degli amministratori locali.

(4-01089)

COVI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per conoscere:

i motivi che abbiano indotto il Ministro interrogato a commissariare l'UNIRE, piuttosto che procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione;

in particolare, se le «effettive difficoltà gestionali» che, secondo il comunicato del Ministero avrebbero reso necessario il provvedimento «di fronte a scadenze improrogabili che toccano il funzionamento di attività fondamentali del settore», non avrebbero dovuto essere rimosse prima, dato che il mandato dell'attuale consiglio era scaduto da 18 mesi;

se, dal momento che sono stati nominati subcommissari dell'UNIRE i due vicepresidenti in carica, l'avvocato Carlo D'Alessio e il signor Gianfranco Fabbri, la responsabilità della cattiva conduzione dell'ente non debba essere assegnata tutta al presidente rimosso, signor Raffaello Picchi, e ai numerosi alti funzionari ministeriali che facevano parte del precedente consiglio di amministrazione;

con quale criterio e con quale ponderazione sia stato scelto il nuovo commissario, dato che in un primo momento era stato indicato l'ambasciatore Pio Saverio Pignatti Morano di Custoza e, non avendo questi accettato, appena 24 ore dopo, un altro ambasciatore a riposo, Ludovico Carducci Antenisio;

sulla base di quali valutazioni si sia ritenuto, per uno dei due vice presidenti subcommissari, l'avvocato Carlo D'Alessio, di dover rompere il principio della non rieleggibilità dopo due mandati, principio che avrebbe dovuto impedire all'avvocato D'Alessio la nomina nell'attuale funzione commissariale;

se il termine di quattro mesi, assegnato al commissariamento, sarà ritenuto vincolante dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e se nella direttiva ministeriale sia stato ben precisato che il «compito peculiare» assegnato al commissario deve essere quello di avviare la moralizzazione del settore mediante il provvedimento, da moltissimo tempo atteso, del riversamento integrale del gioco sul campo e, in parallelo, assegnando all'UNIRE, attraverso la riforma dello statuto, organi dirigenziali non corporativizzati, capaci di far prevalere gli interessi generali su quelli settoriali.

(4-01090)

CROCETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta ha denunciato, all'apertura dell'anno giudiziario, un'insostenibile e grave pendenza di processi sia nel settore penale che in quello civile e una preoccupante carenza di organico negli uffici giudiziari;

che in tutto il territorio di competenza della Corte d'appello di Caltanissetta sono in crescente e preoccupante aumento gli omicidi, i tentativi di omicidio, le rapine e le estorsioni;

che desta, in questo ambito, maggiore preoccupazione la situazione di Gela, con oltre il 40 per cento del carico giudiziario del tribunale di Caltanissetta;

che le disfunzioni e le carenze degli uffici giudiziari allontanano sempre più il cittadino dalla giustizia,

l'interrogante chiede di conoscere se, nel quadro di una necessaria e urgente revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non si intenda valutare positivamente la istituzione, nel distretto della Corte d'appello di Caltanissetta, del tribunale di Gela.

(4-01091)

BOFFA, BERLINGUER. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'Italia ha sottoscritto sia la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono sia il successivo protocollo di Montreal sui clorofluorocarburi, accordi che crediamo vadano considerati della massima importanza perchè affrontano in modo concreto un problema che coinvolge letteralmente gli interessi dell'umanità nel suo insieme;

che entrambi gli accordi prevedono misure che andrebbero attuate con urgenza e che sono state sollecitate nei termini più allarmanti dalla più autorevole opinione ecologica del mondo intero;

che sarebbe a tutto onore dell'Italia essere tra i paesi più pronti a ratificare questi testi tanto necessari e impegnativi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga possibile operare perchè la presentazione al Parlamento degli strumenti di ratifica di entrambi gli accordi avvenga nei termini di tempo più ravvicinati;

se il Ministro interrogato sia in grado di fornire garanzie in questo senso.

(4-01092)

IMPOSIMATO, BATTELLO, GRECO, MACIS, SALVATO, LONGO, CROCETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

a) se siano vere le dichiarazioni che il quotidiano «la Repubblica» del 4 febbraio 1988 attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, secondo cui: «Gli apparati statali non sono stati in grado di proteggere nè chi ha deciso di collaborare con la magistratura nè i loro familiari. Le vendette trasversali contro i pentiti impegnati nel processo di Torino erano state ampiamente previste. Di recente hanno ucciso un uomo ma altre dieci persone sono in imminente pericolo di vita. A questo punto lo Stato ha l'obbligo morale di non provocare fatti e forme di collaborazione i cui effetti non è più in grado di controllare»;

b) quali siano gli orientamenti del Ministro di grazia e giustizia in materia.

(4-01093)

PASQUINO, VESENTINI, RIVA, POLLICE, CORLEONE, CASADEI LUCCHI, GIANOTTI, LIBERTINI, BAIARDI, ZUFFA. – *Al Presidente del*

Consiglio dei ministri. - Per sapere per quali motivi il Ministro per il coordinamento della protezione civile, onorevole Remo Gaspari, abbia concesso, con ordinanza del 14 settembre 1987, un contributo di 300 milioni di lire al comune di Gattico (Novara), di cui è sindaco l'onorevole Franco Nicolazzi, per danni causati dal maltempo nelle giornate del 24, 25 e 26 agosto 1987.

Il 9 settembre 1987 il consiglio regionale del Piemonte, riunitosi per delimitare le zone alluvionate, ebbe a negare al comune di Gattico le caratteristiche per rientrare nelle provvidenze governative e, sulla base di questa decisione, la Protezione Civile, nell'assegnare 35 miliardi per interventi urgenti nelle vallate piemontesi colpite dagli eventi del 24, 25 e 26 agosto, escluse Gattico dalla ripartizione.

Il sindaco del comune di Gattico, onorevole Franco Nicolazzi, richiese allora il contributo direttamente al ministro Gaspari per i danni che sarebbero stati riportati da quattro frazioni del comune di Gattico: Mottorosso, Madonna Assunta, San Martino e Marchina.

Per accogliere la richiesta, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ricorse ad un provvedimento amministrativo *ad hoc* e, con ordinanza del 14 settembre 1987, assegnò la somma di 300 milioni di lire a Gattico.

Essendo sorta in seguito l'esigenza di controllare gli elenchi dei comuni danneggiati e di verificarne la regolarità, il Governo avviò l'identificazione dei comuni dell'Italia settentrionale realmente colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio, agosto e settembre 1987.

Ora, nei vari decreti che sono stati, di volta in volta, emanati, il comune di Gattico non è stato mai compreso.

Con decreto del 30 dicembre 1987, il Consiglio dei ministri ha «definitivamente individuato i comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987» e ha confermato l'esclusione di Gattico.

Si vuole pertanto sapere:

per quali motivi si sia seguita, per il solo comune di Gattico, la procedura anomala indicata;

quando e come il Ministro per il coordinamento della protezione civile abbia controllato se i danni denunciati dal sindaco di Gattico per le piogge del 24, 25 e 26 agosto vi siano realmente stati e se siano stati tali da rientrare nei parametri fissati per tutti gli altri comuni;

se non ritenga di recuperare le somme così irritualmente assegnate.

(4-01094)

BOZZELLO VEROLE, FASSINO, GIANOTTI, MAZZOLA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che da più di un mese l'Alitalia ha soppresso alcuni collegamenti aerei da e per la città di Torino e precisamente i voli: Torino-Londra delle 7.55 e Londra-Torino delle 22.00; Torino-Roma delle 18.55 e delle 20.25 e Roma-Torino delle 17.00 e delle 18.30;

che i collegamenti con Londra sono importanti, soprattutto in questo periodo dell'anno, per motivi di interesse turistico;

che, in particolare, i collegamenti con Roma sono quelli maggiormente utilizzati (il loro coefficiente di occupazione è rispettivamente per i voli

Torino-Roma del 79,5 per cento e del 69,4 per cento e per i voli Roma-Torino dell'84,6 per cento e dell'87,8 per cento);

che l'annullamento di questi voli influisce notevolmente anche sull'organizzazione dell'attività da parte di parlamentari piemontesi;

che la cancellazione di questi voli è stata effettuata anche in periodi nei quali non erano stati proclamati scioperi e quindi la motivazione non va ricercata nelle agitazioni sindacali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali motivi l'Alitalia abbia preso questa iniziativa;

quali provvedimenti si intenda attivare per risolvere questa situazione che sta diventando sempre più insostenibile.

(4-01095)

FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che negli ultimi mesi nei cantieri edili del napoletano la già lunga lista delle vittime sul lavoro è aumentata notevolmente con la tragica morte dei due bambini-operai Vincenzo Cimmino di 13 anni e Gerardo Inserra di 17;

che due nuove tragedie si sono verificate a Forio (Ischia) ed a Giugliano (Napoli) con la morte di sei operai,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per prevenire tante morti sui posti di lavoro che rappresentano per la Campania un altro triste primato;

se non si intenda in tempi brevi potenziare i servizi di vigilanza e di prevenzione ed attivare gli stessi con altre autorità che devono assicurare, nella fase di apertura dei cantieri, ogni scrupolosa vigilanza per la tutela dei lavoratori ed una migliore organizzazione del lavoro;

se non si intenda fare svolgere una accurata indagine nell'ambito di tutti i cantieri di lavoro disseminati nella regione Campania e perseguire adeguatamente coloro che utilizzano manodopera giovanile al di sotto dell'età consentita dalle leggi vigenti.

(4-01096)

CHIESURA. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'Alucentro spa di Marghera è un'impresa privata di proprietà della Alusuisse;

che l'Alucentro produce anodi per le fabbriche di alluminio di Porto Marghera di proprietà MCS (gruppo EFIM);

che il futuro produttivo ed occupazionale dello stabilimento è messo in forse dalle scelte di disimpegno della Alusuisse dal comparto alluminio;

che le forze politiche e il sindacato hanno posto da tempo la necessità di creare a Porto Marghera un polo integrato per la produzione di alluminio di cui l'Alucentro sia il fornitore di anodi;

che le forme di lotta adottate dai lavoratori dell'Alucentro determineranno la non fornitura degli anodi per la SAVA, bloccando in tempi rapidi la produzione di alluminio primario,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire nei confronti della Alusuisse per capire le sue intenzioni nei confronti dell'Alucentro;

se non si ritenga di dover acquisire l'Alucentro al gruppo MCS, dal momento che il gruppo non è in grado di autorifornirsi integralmente di anodi.

(4-01097)

COVIELLO, AZZARÀ, SALERNO, D'AMELIO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella prima settimana di febbraio, nel comune di Roccanova (Potenza), l'intera popolazione ha manifestato, attraverso ripetute e sentite agitazioni, profondi sentimenti di dissenso verso l'istituto del soggiorno obbligato e ha richiesto il trasferimento ad altra sede di un pregiudicato inviato in quel comune il 31 gennaio 1988;

che il consiglio comunale, all'unanimità, si è pronunciato contro l'utilizzo del comune di Roccanova quale sede di soggiorno per sorvegliati speciali;

che, a seguito di tale assegnazione, sono aumentati i problemi di ordine pubblico e di turbativa della quiete della popolazione;

che la Basilicata è esente da organizzazioni delinquenziali collegate a fenomeni camorristici e mafiosi;

che l'utilizzo dei comuni delle aree interne della Basilicata può costituire un pericolo per la presa di tali fenomeni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di dover revocare il provvedimento di assegnazione del sorvegliato speciale al fine di prevenire il disordine pubblico e allontanare da quella comunità il timore dell'utilizzo sistematico di quell'area come sede di emarginazione sociale;

se non si ritenga di dover escludere i comuni delle aree interne della Basilicata, in particolare i comuni di Roccanova, Castronuovo Sant'Andrea, Castel Saraceno, Calvello, Abriola, Anzi, San Chirico Nuovo, Terranova di Pollino, San Mauro Forte, Oliveto, Accettura, Aliano, dall'elenco dei comuni previsti quali possibili sedi per soggiorni obbligati.

(4-01098)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'organizzazione sindacale coordinamento di base delegati delle poste e delle telecomunicazioni, raccogliendo le volontà dei lavoratori dell'ufficio postale di Pisa-Ferrovia, sta gestendo da qualche mese una vertenza sullo stato scandaloso di detto ufficio;

che, a seguito di una riunione tra il coordinamento di base e i massimi responsabili della direzione provinciale di Pisa, tenutasi il 19 gennaio 1988, era stato raggiunto un accordo, regolarmente verbalizzato, giudicato dai lavoratori una accettabile base per sospendere momentaneamente le iniziative di lotta, dopo la prima tornata di scioperi che aveva visto una adesione quasi totale;

che, in data 26 gennaio 1988, CGIL, CISL e UIL PT, con la compiacenza del direttore compartimentale, hanno vanificato i risultati faticosamente raggiunti, bloccando i lavori congiunti della locale ispezione provinciale e dei rappresentanti del coordinamento di base, eliminando ogni prospettiva a breve scadenza e sottraendo strumentalmente ai competenti organi aziendali pisani ogni potere;

che detto accordo, stipulato da CGIL, CISL e UIL è stato completamente rigettato dai lavoratori, i quali, invece, si riconoscono nel precedente raggiunto con il coordinamento di base delegati PT, tanto che essi hanno deciso di riprendere a scioperare, come di fatto stanno facendo;

che, a sottolineare la gravità di questa «operazione congiunta» CGIL, CISL, UIL e direttore compartimentale, è stato annullato uno dei risultati più rivendicati e di minor costo per l'Azienda, quale la pubblicazione del regolamento (che esiste ed è stato esibito dal direttore provinciale ai rappresentanti del coordinamento di base), mentre il direttore provinciale PT di Pisa si era impegnato ad affiggerlo entro il 23 gennaio 1988, finalmente adempiendo, fra l'altro, ad un atto dovuto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure si intenda immediatamente adottare per ripristinare una situazione di legittimità politica e giuridica, intimando al direttore provinciale PT di Pisa di ottemperare agli impegni formalmente presi con l'organizzazione sindacale coordinamento di base delegati PT, in data 19 gennaio 1988, annullando contestualmente gli stravolgimenti operati durante l'incontro con CGIL, CISL, UIL in data 26 gennaio 1988, tenendo conto che questi ultimi sono stati del tutto rigettati dai lavoratori interessati;

se si intende immediatamente richiamare al proprio compito istituzionale il direttore compartimentale PT per la Toscana, diffidandolo dal compiere – anche per il futuro – atti irresponsabili e sconsiderati, che hanno prodotto e produrrebbero l'unico effetto di «inferocire» i lavoratori, costringendoli a iniziative di lotta sempre più dure.

(4-01099)

NIEDDU. – *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che la prefettura dell'Aquila ha segnalato già dal mese di novembre 1987 l'esistenza di una situazione di pericolo di distacco di un masso di notevoli dimensioni in località Costa della Madonna di Scanno (L'Aquila), con grave rischio sia per gli utenti della strada statale n. 479 che per le abitazioni ubicate in riva al lago;

tenuto conto che il compartimento dell'ANAS dell'Aquila ha disposto, su ordinanza della prefettura, la chiusura del tratto di strada interessata, deviando la circolazione sulla strada provinciale circumlacuale, la quale, soprattutto nel periodo invernale, presenta molte insidie per tratti di forte pendenza, costantemente ghiacciati e di difficile transito, soprattutto per i mezzi pesanti;

considerato che tale provvedimento, pur assicurando, in un certo modo, l'incolumità dei mezzi e delle persone, accresce tuttavia il disagio della popolazione e penalizza la vocazione turistica delle zone situate intorno al lago di Scanno, i cui problemi di accesso risalgono a date ben lontane;

rilevato che l'ufficio del genio civile dell'Aquila non ritiene che ricorrano le condizioni per un intervento regionale ai sensi della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17, ma sostiene che potrebbero essere attivate le procedure previste dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito in legge 27 marzo 1987, n. 120 (che risulta in corso di rifinanziamento), mentre, da parte sua, il comune di Scanno afferma di non essere in grado di

effettuare, con mezzi propri, interventi urgenti per il ripristino della viabilità della statale n. 479, senza deturpare il paesaggio, obiettivo, questo, molto importante in una zona a prevalente economia turistica,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dovere esaminare, con particolare sensibilità, il problema della riapertura, in tempi brevi, della statale n. 479, in località Costa della Madonna di Scanno, invitando gli organi dei Ministeri competenti a concertare tra di loro un provvedimento che disponga, con urgenza, almeno un primo intervento, volto a riportare alla normalità la situazione viaria della zona, eliminando ogni pregiudizio sia dal punto di vista del rischio che dal punto di vista dell'economia della zona.

(4-01100)

SPETIČ. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se sia a conoscenza del fermo, effettuato in data odierna, di un cittadino italiano appartenente alla minoranza slovena di Trieste, che aveva tentato di pagare la tassa di circolazione automobilistica con un modulo di conto corrente postale compilato in lingua slovena ai sensi dell'articolo 5 dello statuto speciale del *memorandum* d'intesa, firmato a Londra nel 1954 e recepito integralmente dal trattato di Osimo.

Si chiede, inoltre, al Ministro interrogato di accertare tutte le circostanze del fatto punendo severamente gli eventuali responsabili per omissione di atti d'ufficio dovuti e abuso d'autorità.

(4-01101)

SPOSETTI, RANALLI. - *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per conoscere:

i motivi che hanno indotto il Governo ad adottare provvedimenti di militarizzazione di fatto del cantiere della centrale elettronucleare di Montalto di Castro, stante la presenza - da oltre dieci giorni - di alcune decine di agenti delle forze dell'ordine per tutta la durata dei turni di lavoro, oltre il normale servizio di vigilanza (e tutto ciò crea apprensione motivata nelle migliaia di lavoratori già provati dalle incertezze sul futuro del cantiere);

quali iniziative si intenda assumere per rimuovere tale stato di cose e per ridare tranquillità ai lavoratori.

(4-01102)

FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. - *Ai ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che i termini di regolamentazione dei lavoratori clandestini extra comunitari, previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, già varie volte prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 28 febbraio 1988 e quasi sicuramente di nuovo prorogati, considerato che il decreto di nuova proroga non è stato ancora convertito in legge;

che l'ultimo decreto di proroga, al comma due, intende far ritenere che una prova documentale dell'ingresso nel nostro paese in data anteriore al 27 gennaio 1987 possa bloccare altri ingressi senza tener conto che gli stessi avvengono nella più completa clandestinità, con rifugi compiacenti presso le comunità sempre più numerose sul nostro territorio,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare nei riguardi degli immigrati clandestini che non hanno voluto intenzionalmente regolarizzare la loro posizione;

quali misure di prevenzione da parte delle autorità preposte siano state adottate per scongiurare la sempre più massiccia infiltrazione nel nostro paese di lavoratori clandestini extra comunitari ad opera di mercanti delle braccia;

se non si intenda porre fine alla reiterazione di proroghe applicando la legge n. 943 del 30 dicembre 1986 e gli adempimenti da essa sanciti.

(4-01103)

SPECCHIA, VISIBELLI. - *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo, dei lavori pubblici e dei trasporti.* - Premesso:

che il segretario per gli affari generali del COL (Comitato organizzatore dei mondiali di calcio del 1990) ha recentemente formulato l'ipotesi di utilizzare l'aeroporto napoletano di Capodichino per le gare che si disputeranno a Bari;

che l'ipotesi sarebbe motivata, per l'aeroporto di Bari, dalla mancanza di una pista idonea ad accogliere aerei di grandi dimensioni e dalla carenza di alcune strutture nell'aerostazione; per l'aeroporto di Brindisi, dalla pericolosità delle strade statali n. 16 e n. 379, che collegano detto scalo con la città di Bari, e dalle gravi carenze della rete ferroviaria tra Brindisi e Bari;

rilevato che l'attuazione di tale ipotesi costituirebbe un danno per l'economia e, in particolare, per il turismo pugliese,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover sollecitare l'ANAS, le Ferrovie dello Stato e gli altri enti interessati, ognuno per la parte di propria competenza, a realizzare, prima dello svolgimento dei mondiali, i lavori già programmati e che riguardano, in particolare, il raddoppio e l'elettrificazione del binario sulla tratta Lecce-Bari e gli interventi sulle statali n. 16 (tratto Fasano-Bari) e n. 379 (tratto Brindisi-Carovigno-Ostuni-Fasano), per il collegamento tra la statale n. 379 e l'aeroporto di Brindisi e per la viabilità attorno allo stadio di Bari.

(4-01104)

DIONISI, IMBRIACO, RANALLI, ZUFFA, MERIGGI, TORLONTANO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il recente convegno politico-sociale di Londra ed il perdurante interesse dei *mass media* e della opinione pubblica confermano che l'AIDS, questa terribile, nuova malattia infettiva, rappresenta uno dei più drammatici problemi della nostra epoca;

che la scarsa conoscenza e la mancanza di un qualunque rimedio sicuramente efficace ed il meccanismo della sua diffusione, legata soprattutto alla attività sessuale ed a comportamenti e condizioni sociali di promiscuità e di rischio, investendo una sfera di attività umane con notevoli implicazioni morali e psicologiche, generano processi di rimozione collettiva ed atteggiamenti di irrazionale sottovalutazione o di timori eccessivi;

che, inoltre, la deludente relazione sull'argomento, svolta dal Ministro davanti alla Commissione sanità del Senato il 10 febbraio 1988, ha confermato l'assenza di un credibile e razionale programma del Governo e una colpevole e pericolosa sottovalutazione della gravità del problema;

valutato con preoccupazione:

che, come hanno coraggiosamente e responsabilmente denunciato vari studiosi, l'AIDS ha avuto negli ultimi tempi una preoccupante diffusione nel nostro paese;

che allo stato attuale, come riconosciuto da tutti gli esperti, l'unica ed efficace arma contro l'AIDS è rappresentata dalla prevenzione, basata soprattutto su una informazione diffusa, rigorosa e puntuale sui meccanismi del contagio;

che, per la complessità del problema, una efficace opera di prevenzione richiede il coinvolgimento di diversi settori e strutture dello Stato, soprattutto quelle sanitarie, scolastiche e della difesa;

che la grave situazione attuale è il risultato della più completa e colpevole assenza dello Stato che ha rinunciato a svolgere una qualunque azione di coordinamento del lavoro dei vari centri di ricerca, dell'attività delle regioni, delle USL e dei comuni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che da tempo restano inutilizzati i circa 12 miliardi destinati alla gestione dell'Istituto superiore di sanità, allocati nella contabilità speciale e da utilizzare per la lotta contro l'AIDS ed i 35 miliardi successivamente impegnati per la stessa finalità;

quali siano le reali motivazioni e gli ostacoli che hanno impedito l'utilizzazione di tali fondi;

se esista la volontà di rimuovere tali ostacoli e di individuare e colpire le eventuali gravi responsabilità;

quali rapporti si intenda stabilire con le comunità scientifiche nazionali e internazionali e con l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) per individuare iniziative concrete per combattere la malattia, prevenirla attraverso una continua, semplice e rigorosa campagna di informazione, ridurre la sua diffusione, dare certezza di riferimento agli studiosi e maggiore serenità ai cittadini.

(4-01105)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia)

3-00280, dei senatori Battello ed altri, sul problema della nomina dei direttori delle carceri alle cariche direttive presso gli uffici centrali della direzione generale della case di prevenzione e pena;

4ª Commissione permanente (Difesa)

3-00282, dei senatori Boldrini ed altri, sullo stato dei lavori della Commissione d'inchiesta sulla strage dei militari italiani avvenuta a Leopoli durante la seconda guerra mondiale.